



Città di Cinisello Balsamo

Provincia di Milano

COPIA CONFORME

Codice n. 10965

Data: 16/12/2004

CC N. 89

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERIMENTO A MULTISERVIZI NORD MILANO S.P.A. DEL CICLO INTEGRATO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

L'anno duemilaquattro addì sedici del mese di Dicembre alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. Fasano Luciano nella sua qualità di PRESIDENTE e con l'assistenza del Segretario Generale Arena Piero Andrea.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		PRES.	ASS.			PRES.	ASS.
1 - Zaninello Angelo	RC	X		17 - Bonalumi Paolo	FI	X	
2 - Gasparini Daniela	DS-UNU	X		18 - Martino Marco	FI	X	
3 - Fasano Luciano	DS-UNU	X		19 - Poletti Claudio	AS	X	
4 - Zucca Emilio	ARCBUU	X		20 - Massa Gaetano	RC	X	
5 - Laratta Salvatore	DS-UNU	X		21 - Zagati Mirko	RC	X	
6 - Fiore Orlando L.	DS-UNU	X		22 - De Vecchi Manuel	RC	X	
7 - De Zorzi Carla A.	DS-UNU	X		23 - Napoli Pasquale	DLM-UNU	X	
8 - Sacco Giuseppe	DS-UNU	X		24 - Del Soldato Luisa	DLM-UNU	X	
9 - Brioschi Fabio	DS-UNU	X		25 - Risio Fabio	DLM-UNU	X	
10 - Longo Alessandro	DS-UNU	X		26 - Bongiovanni Calogero	AN	X	
11 - Seggio Giuseppe	DS-UNU	X		27 - Sisler Sandro	AN	X	
12 - Sonno Annunzio	DS-UNU	X		28 - Vailati Flavio	VERDI	X	
13 - Cesarano Ciro	FI	X		29 - Valaguzza Luciano	CBNC	X	
14 - Scaffidi Francesco	FI	X		30 - Meroni Ezio	AS	X	
15 - Berlino Giuseppe	FI	X		31 - Boiocchi Simone	LEGA N.	X	
16 - Petrucci Giuseppe	FI	X					

Componenti presenti n. 31.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

N° proposta: 20754

OGGETTO

CONFERIMENTO A MULTISERVIZI NORD MILANO S.P.A. DEL CICLO INTEGRATO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

Premessa

Il Comune di Cinisello Balsamo è socio unico della Multiservizi Nord Milano SPA (costituita in data 13 marzo 2001) a seguito di acquisto delle azioni, avvenuto con atto di C.C. n. 85 dell'11.9.2003, precedentemente in possesso dei comuni di Bresso, Cologno M. e Sesto S.G..

L'oggetto sociale della MnM SPA prevede la gestione di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Il quadro normativo di riferimento, come meglio esplicitato nel prosieguo, evolutosi recentemente e integratosi con norme sia statali che regionali, prevede la gestione dei servizi , «secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea», recepite con l'articolo 113, comma 5, Decreto Legislativo n°267/2000 e successive modifiche, secondo le seguenti modalità:

- a. a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b. a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- c. a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano».

Inoltre il comma 9 dell'art.49 del Dlgs 5 febbraio 1997, n°22 prevede la gestione integrata del ciclo dei rifiuti a decorrere dalla data di passaggio dal regime Tarsu a quello tariffario: risulta pertanto opportuno delegare ad un unico soggetto tutte le fasi costitutive del ciclo, comprese le attività ora gestite in economia dal Comune (esempio: contratti di servizio, contratti smaltitori, trasformazione tassa-tariffa).

In tale contesto restano in capo al Comune le attività di indirizzo e scelta strategica riguardo al servizio, quali la definizione e approvazione dei regolamenti sul servizio di igiene urbana e sulla applicazione della tariffa, nonché la valutazione e approvazione dei piani finanziari e la definizione elementi tariffari, oltre alla attività di controllo sull'applicazione dei regolamenti e sull'erogazione del servizio.

L'Amministrazione Comunale onde valutare la forma più idonea di gestione, ha affidato alla Multiservizi Nord Milano SPA la consulenza per la predisposizione degli atti tecnici propedeutici al nuovo affidamento del servizio.

Il documento presentato dalla stessa MNM SPA in data 30 dicembre 2003 e successivamente integrato, è stato lo studio di fattibilità per la gestione del servizio di raccolta – trasporto dei rifiuti solidi urbani e pulizia del territorio, che ha tenuto conto della normativa vigente in materia e ha evidenziato gli aspetti economici delle tre ipotesi gestionali percorribili.

Il quadro normativo di riferimento

- In seguito alla modifica del Titolo V° della Parte Seconda della Costituzione, la materia dei rifiuti, ed in particolare quella relativa alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, è disciplinata dal concorso di norme statali e di norme regionali.
- Rientrano tra le prime, l'articolo 113 del Decreto Legislativo n° 267/2000, come modificato dalle Leggi 326/2003 e 350/2003, nonché il Decreto Legislativo n° 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni. Rientra tra le seconde la Legge Regione Lombardia n° 26/2003, con cui si è espressamente abrogata la precedente normativa regionale, anche di livello regolamentare, in tema di rifiuti.
- In ogni caso, il complesso normativo nazionale deve peraltro conformarsi alle regole comunitarie in tema di libera concorrenza, circolazione dei capitali, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento dei vari operatori potenzialmente interessati.
- Le norme di cui all'articolo 113, comma 1), del Decreto Legislativo n° 267/2000 attengono alle «modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali» di rilevanza economica. In quanto disposizioni dettate «a tutela della concorrenza» esse sono di competenza esclusiva statale e sono «inderogabili e integrative delle discipline di settore».
- Le norme regionali, e la rimanente legislazione statale non abrogata da quella regionale, possono di conseguenza attenere alla sola «organizzazione» del servizio.
- Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Decreto Legislativo n° 22/1997 e dell'articolo 15, comma 1, della Legge Regionale n° 26/2003, spetta ai Comuni l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il cui contenuto e le cui modalità vengono stabilite, in parte, dalle norme imperative di legge (statali e regionali), in parte dal contratto di servizio, concluso fra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'affidatario del servizio stesso (articolo 6 della Legge Regionale n° 26/2003 e articolo 113 – comma 11 – del Decreto Legislativo n° 267/2000), sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità preventivamente fissati con regolamento comunale (articolo 21, comma 2, del Decreto Legislativo n° 22/1997).
- L'estensione territoriale del servizio può essere comunale ovvero sovra comunale, a discrezione degli enti locali.
- La Legge Regionale N° 26/2003 (articolo 15, comma 1), inquadra il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati da avviare allo smaltimento e/o al recupero fra i servizi di mera «erogazione», rispetto ai quali esula di conseguenza ogni riferimento alla normativa in tema di gestione delle reti o degli impianti (*si veda al riguardo, la allegata sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, del 17 febbraio 2004 n. 609, che ha considerato la gestione delle cosiddette "piattaforme ecologiche" come non rientrante nella gestione dei rifiuti in senso stretto (ossia raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento) ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 22/1997, non considerando la "piattaforma ecologica" appartenente alla nozione di impianto di smaltimento e/o di recupero del rifiuto*).
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 comma 116 della Legge n. 350/2003 - Legge Finanziaria 2004 – che ha modificato l'articolo 11 comma 1 lettera a) del Decreto Presidente Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, il Comune di Cinisello, a far data dal 1° gennaio 2005, deve passare, per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dal sistema attualmente incentrato sulla TARSU, al sistema tariffario di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo n° 22/1997 e al Decreto Presidente Repubblica 27 aprile 1999 n° 158.
- Stante la vigente normativa statale, alla scadenza degli affidamenti in essere - nella fattispecie, 31 dicembre 2004, salvo proroga di un anno contemplata nel capitolato di gara, a discrezione del Comune di Cinisello - l'ente locale, «secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea», deve conferire l'erogazione del servizio, scegliendo tassativamente tra:
 - a. «società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
 - b. società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
 - c. società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano» (art. 113, comma 5, Decreto Legislativo n° 267/2000).
- Detto ciò, è peraltro opportuno ricordare come l'articolo 113, comma 5 bis, preveda che «le normative di settore» possano stabilire «...criteri di gradualità nella scelta dalla modalità di conferimento del servizio». E che tale gradualità nel passaggio fra differenti forme di gestione del servizio sia implicitamente contemplata dalla Legge Regionale n° 26/2003, laddove prescrive (articolo 2, comma 9, lettera b) che ciascun servizio venga erogato mantenendo in ogni caso ferma «la regolarità e la continuità della prestazione».

- Quanto alla durata del nuovo affidamento, effettuato con le modalità tassative sopra ricordate, essa, in base alla vigente normativa, sia statale sia regionale, non trova al momento alcun limite massimo di durata.

Confronto tra le ipotesi gestionali e individuazione della forma di gestione

Preliminarmente occorre richiamare i dati del Piano Finanziario, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 119 del 18 dicembre 2003, che per il 2005 prevede una entrata da tariffa di euro 7.420.136,36 più IVA 10% per un totale di euro 8.162.150,00 a fronte di un costo dei servizi previsto, con la trasposizione dei costi dell'attuale appalto aumentato dell'inflazione, ma che in realtà dovrà derivare dall'espletamento della gara, essendo in scadenza l'attuale appalto.

Questa previsione è da ritenersi comunque prudentiale, in quanto l'eventuale gara dovrà prevedere un aumento di costi superiore all'indice ISTAT, infatti il solo costo del personale, per rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, è aumentato nell'ultimo anno più del 9,50%.

Rimandando, per una visione di dettaglio, al richiamato documento della MNM SPA, si evidenziano di seguito le ragioni delle differenze di maggior rilievo tra le diverse ipotesi.

Nella gestione con gara, (lettera a. dell'articolo 113, comma 5, Decreto Legislativo n° 267/2000) l'entrata da tariffa viene prevista in euro 7.286.464,00 più IVA 10% per un totale di euro 8.015.110,40 in quanto il risultato dei costi di gestione evidenzia una diminuzione di alcuni oneri già previsti nel piano finanziario (riduzione dei costi di consulenza, pubblicità, comunicazione).

Il piano finanziario però non prevede la copertura dei costi generali della società per circa euro 250.000,00 corrispondenti alla perdita di esercizio, che dovranno gravare su altre voci di bilancio comunale in qualità di perdita finanziaria di società controllate.

Quindi si ritiene questa ipotesi non significativa, non apportando vantaggi né operativi, né finanziari, rispetto alla gestione in essere.

L'ipotesi di una gestione in economia (lettera c. dell'articolo 113, comma 5, Decreto Legislativo n° 267/2000) del servizio da parte della MNM SPA, presenta un maggiore onere finanziario, da imputarsi alla copertura integrale dei costi di struttura dell'unica società prevista in questa ipotesi, (perdita di gestione sopracitata) e da una diversa impostazione finanziaria dei costi rispetto all'attuale struttura del bilancio comunale.

Questi maggiori oneri comportano la previsione di una entrata da tariffa di euro 8.175.981,00 più IVA 10% per un totale di euro 8.993.579,10

Anche la previsione di una gestione con società di scopo (lettera b. dell'articolo 113, comma 5, Decreto Legislativo n° 267/2000) risulta maggiormente onerosa rispetto all'attuale dotazione finanziaria (predisposizione dell'appalto a cura del Settore Ambiente – Ecologia): infatti l'entrata da tariffa viene prevista in euro 7.979.513,00 più IVA 10% per un totale di euro 8.777.464,30 a fronte dei maggiori costi del servizio per:

- costi del piano industriale
- oneri finanziari derivanti dagli investimenti diretti
- costi generali della società
- IRAP

Ciò premesso va tuttavia evidenziato come i costi previsti dalla gestione con le ultime due ipotesi siano esposti alla cifra massima ipotizzabile, senza tenere conto di economie che la società potrà realizzare in prima fase con la rinegoziazione dei contratti, e successivamente con la razionalizzazione dei servizi, con un ulteriore incremento della raccolta differenziata e con l'avvio dei servizi ai privati e altre attività.

Considerando però che i tempi di realizzazione delle modalità di gestione tramite società, sia di scopo che in economia, non consentono di concludere l'iter amministrativo e organizzativo entro le scadenze contrattuali (31 dicembre 2004) si rende necessario disegnare un percorso che permetta di mantenere l'obiettivo finale, preceduto da un periodo di transizione di avvio e consolidamento della struttura.

Si è pertanto proceduto, come primo atto, a comunicare la proroga annuale – a tutto il prossimo 31 dicembre 2005 - dei contratti stipulati con l'Impresa Sangalli e con la Cooperativa Vestisolidale, prevista dall'articolo 5 comma 3 del vigente capitolato di appalto per l'espletamento dei servizi di igiene ambientale, in quanto a conclusione delle procedure di approvazione dell'affidamento dei servizi di igiene ambientali a Multiservizi

Nord Milano SPA, la stessa avrà bisogno di un idoneo periodo di tempo per dotarsi delle risorse umane, strumentali e finanziarie, atte a raggiungere la completa operatività sul territorio comunale.

Si tratta ora conseguentemente di avviare un percorso che debba concludersi entro il dicembre 2005, per organizzare una struttura autonoma in grado di gestire i citati servizi: il percorso può essere suddiviso in due fasi temporali distinte ma consecutive e unitarie.

La fase iniziale prevede sostanzialmente la attivazione, all'interno della struttura di MNM SPA, di una apposita struttura per la gestione dei servizi ambientali, con una propria connotazione organizzativa e con una contabilità definita all'interno del bilancio aziendale.

La seconda fase prevede la scelta a consolidamento della struttura, di una forma gestionale definita da concertarsi con il socio unico verificando l'ipotesi di gestione "in house" o la possibile costituzione di un nuovo soggetto con l'ingresso nel capitale sociale, comunque in quota minoritaria, di un privato in grado di apportare, oltre al capitale ed eventualmente ai beni strumentali, il know how di settore.

In sintesi il percorso prevede, nella prima fase la cui conclusione è prevista nei primi sei mesi del 2005, che il Comune provveda a:

- affidare la gestione integrata del servizio rifiuti a MNM SPA (servizi + tariffa) con contestuale approvazione del contratto di servizio e del capitolato tecnico
- cedere i contratti SANGALLI, VESTISOLIDALE, recuperatori/smaltitori a MNM SPA
- conferire la proprietà degli immobili a MNM SPA – nella fattispecie la piattaforma ecologica di Via Modigliani, in attesa della conclusione dei lavori di realizzazione della nuova piattaforma di via Putrella;

che la Multiservizi SPA provveda a:

- predisporre la propria sede in idonea struttura immobiliare
- definire le dotazioni di organico, anche avvalendosi di eventuali procedure di distacco funzionale di dipendenti comunali a MNM SPA, in modo da garantire una continuità nella erogazione dei servizi
- rinegoziare i contratti ceduti
- redarre una proposta di Piano Industriale Aziendale
- redarre una proposta di Piano finanziario Tariffa

Successivamente sulla proposta di MNM SPA, il Comune valuterà la proposta di piano industriale ed approverà il relativo piano finanziario 2006-2008 ed i conseguenti criteri per l'applicazione della tariffa, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo 2006 e del pluriennale 2006-2008.

Il piano finanziario per l'anno 2005 sarà invece predisposto dal Comune, quale allegato al bilancio preventivo, e sarà formulato nel rispetto di quanto contenuto nel contratto di servizio e nel capitolato tecnico allegati al presente atto.

Al termine dell'iter amministrativo la MNM SPA sarà in grado di gestire i servizi in essere e provvedere al reperimento delle risorse necessarie mediante la gestione della riscossione della tariffa.

Inoltre nella prima fase l'azienda dovrà consolidare e migliorare i servizi esistenti, iniziare un'operazione di marketing per verificare l'eventuale acquisizione di un parco clienti privati (secondo le indicazioni dell'allegata proposta di capitolato tecnico) ed attivare nuove attività di corredo, esterne al contratto di servizio con il cliente-comune - quali bonifiche terreni, bonifiche ambientali, rimozione e smaltimento amianto, spurgo pozzi e pozzetti, consulenze in campo ambientale - ed anche alcune altre attività integrative - quali facchinaggio per lo sgombero di locali, abitazioni, cantine, uffici, depositi, magazzini, spazzamento di piazzali e cortili - di minore impatto strutturale, ma di facile attivazione sia per il cliente privato che per il pubblico.

Al consolidamento delle capacità gestionali MNM SPA potrà avviare la seconda fase, in accordo con le scelte effettuate di concerto con il socio unico, fermo restando che dal 1 gennaio 2006 tale società dovrà essere totalmente operativa..

Cinisello Balsamo, 10 dic. 04

Il responsabile del procedimento

F.to Dr.ssa Marina Lucchini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'attuale concessione in essere tra l'Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo e l'Impresa Sangalli Giancarlo & C SRL per la gestione dei servizi di igiene urbana, avvenuta per cessione di ramo aziendale e approvata con Delibera di Giunta Comunale n° 385 del 29 ottobre 2003, andrà a scadere il prossimo 31 dicembre 2004;
- il capitolato di appalto con l'Impresa Sangalli prevede che entro il 30 settembre 2004 l'Amministrazione comunichi l'eventuale richiesta di prosecuzione in proroga dei servizi, per un massimo di dodici (12) mesi;
- di questa facoltà si è avvalsa l'Amministrazione Comunale in data 9 settembre 2004 supportata in questa azione dal parere espresso dallo Studio Orrick di Milano, nostro attuale consulente legale;
- l'attuale concessione in essere con la Cooperativa Vesti e Solidale per la pulizia nei parchi cittadini, scadrà il prossimo 31 dicembre 2004, analogamente al contratto Sangalli da cui discende, con nostra medesima facoltà di proroga annuale al prossimo 31 dicembre 2005, di cui ci si è avvalsi in data 9 settembre 2004;
- l'Amministrazione Comunale ha in essere ulteriori contratti con società di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e assimilati, con scadenze diverse, rinegoziabili di anno in anno;
- l'Amministrazione detiene il 100% del capitale sociale della Multiservizi Nord Milano SPA, il cui oggetto sociale prevede fra l'altro la gestione del ciclo dei rifiuti così come definito dal Decreto Legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni;
- si considera congruo l'affidamento della gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati di cui al Decreto Legislativo n.22/1997 e successive modificazioni e integrazioni, per un tempo di 20 anni ai fini economici collegati in particolare agli ammortamenti di mezzi ed attrezzature necessarie all'espletamento del servizio stesso;
- l'Amministrazione Comunale è proprietaria di due piattaforme ecologiche per il conferimento di frazioni di rifiuto urbano e assimilato, site in Via Modigliani e in Via Petrella;
- L'Amministrazione Comunale ha approvato, ai sensi dell'articolo 21 comma 2 del Decreto Legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni, con proprio atto di Consiglio n. 38 del 11 maggio 2000, il "Regolamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le raccolte differenziate";

Preso atto che:

- la procedura di concertazione, con le RSU e le OO.SS., previste dal CCNL 1 aprile 1999 è stata regolarmente esperita e si è conclusa con un verbale sottoscritto dalle parti in data 13 aprile 2004,
- sono state esperite le procedure previste dall'art.47 comma 2° della legge 428/90;

Ciò premesso, considerato che:

- in seguito alla modifica del Titolo V° della Parte Seconda della Costituzione, la materia dei rifiuti, ed in particolare quella relativa alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, è disciplinata dal concorso di norme statali e di norme regionali;
- rientrano fra le prime, l'articolo 113 del Decreto Legislativo n. 267/2000, come modificato dalle Leggi n. 326/2003 e n. 350/2003, nonché il Decreto Legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni;
- rientra fra le seconde la Legge Regionale n. 26/2003, con cui si è espressamente abrogata la precedente normativa regionale, anche di livello regolamentare, in tema di rifiuti;
- in ogni caso, il complesso normativo nazionale deve peraltro conformarsi alle regole comunitarie in tema di libera concorrenza, circolazione dei capitali, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento dei vari operatori potenzialmente interessati;

Considerato inoltre che:

- le norme di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo n. 267/2000 attengono alle «modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali» di rilevanza economica, e che, in quanto disposizioni dettate «a tutela della concorrenza», esse sono di competenza esclusiva statale e sono «inderogabili e integrative delle discipline di settore» (articolo 113, comma 1);
- le norme regionali e la rimanente legislazione statale non abrogata da quella regionale, possono di conseguenza attenere alla sola «organizzazione» del servizio;

Visto pertanto che:

- ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Decreto Legislativo n. 22/1997 e dell'articolo 15, comma 1, della Legge Regionale n. 26/2003, spetta ai Comuni l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il contenuto e le modalità di gestione di tale servizio sono stabilite, in parte, da norme imperative di legge (statali e regionali) e in parte dal contratto di servizio, concluso fra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'affidatario del servizio stesso (articolo 6 della Legge Regionale n. 26/2003 e articolo 113 – comma 11 – del Decreto Legislativo n. 267/2000) sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità preventivamente fissati con regolamento comunale (articolo 21, comma 2, del Decreto Legislativo n. 22/1997);
- l'estensione territoriale del servizio può essere comunale ovvero sovra comunale, a discrezione degli enti locali.
- la Legge Regionale n. 26/2003 (articolo 15, comma 1), inquadra il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati da avviare allo smaltimento e/o al recupero fra i servizi di mera «erogazione», rispetto ai quali esula di conseguenza ogni riferimento alla normativa in tema di gestione delle reti o degli impianti;
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 comma 116 della Legge n. 350/2003 - Legge Finanziaria 2004 – che ha modificato l'articolo 11 comma 1 lettera a) del Decreto Presidente Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, il Comune di Cinisello, a far data dal 1° gennaio 2005, deve passare, per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dal sistema attualmente incentrato sulla TARSU, al sistema tariffario di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 22/1997 e al Decreto Presidente Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;
- stante la vigente normativa statale, alla scadenza degli affidamenti in essere l'ente locale, «secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea», deve conferire l'erogazione del servizio, scegliendo tassativamente tra:
 - a) «a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
 - b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
 - c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano» (articolo 113, comma 5, Decreto Legislativo n. 267/00);
- si è proceduto, come primo atto, a comunicare la proroga annuale – a tutto il prossimo 31 dicembre 2005 - dei contratti stipulati con l'Impresa Sangalli e con la Cooperativa Vestisolidale, prevista dall'articolo 5 comma 3 del vigente capitolato di appalto per l'espletamento dei servizi di igiene ambientale, in quanto a conclusione delle procedure di approvazione dell'affidamento dei servizi di igiene ambientali a Multiservizi Nord Milano SPA, la stessa avrà bisogno di un idoneo periodo di tempo per dotarsi delle risorse umane, strumentali e finanziarie, atte a raggiungere la completa operatività sul territorio comunale;

Si richiama inoltre che:

- l'articolo 113, comma 5 bis, prevede che «le normative di settore» possano stabilire «.. criteri di gradualità nella scelta dalla modalità di conferimento del servizio», e che tale gradualità nel passaggio fra differenti forme di gestione del servizio è implicitamente contemplata dalla Legge Regionale n. 26/2003, laddove prescrive - articolo 2, comma 9, lettera b - che ciascun servizio venga erogato mantenendo in ogni caso ferma «la regolarità e la continuità della prestazione»;
- la durata del nuovo affidamento, effettuato con le modalità tassative sopra ricordate, in base alla vigente normativa, sia statale sia regionale, non trova al momento alcun limite massimo di durata;

DELIBERA

1. di affidare, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio e scadenza 31 dicembre 2024, alla Multiservizi Nord Milano SPA, la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati di cui al Decreto Legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come definita dall'allegato contratto di servizio e capitolato tecnico;
2. di approvare il contratto di servizio e il capitolato tecnico di cui al punto precedente;
3. di conferire alla Multiservizi Nord Milano SPA la proprietà della piattaforma ecologica di Via Modigliani, con la decorrenza di cui al punto 1., previa perizia e secondo le modalità di cui al Codice Civile;

4. di conferire alla Multiservizi Nord Milano SPA la proprietà della piattaforma ecologica di Via Petrella, a conclusione dei lavori di realizzazione e previa perizia, secondo le modalità di cui al Codice Civile;
5. di cedere, con la decorrenza di cui al punto 1., i contratti attualmente in essere, specificati in premessa, con l'Impresa Sangalli SRL, con la Cooperativa Vestisolidale, e con le aziende di smaltimento e recupero di cui in allegato, previa notifica alle aziende interessate;
6. di autorizzare la cessionaria Multiservizi Nord Milano SPA all'eventuale rinegoziazione dei contratti ceduti;
7. di demandare alla Multiservizi Nord Milano SPA l'individuazione e la proposta di eventuali forme organizzative alla Amministrazione Comunale (socio unico) per la gestione integrata dei rifiuti, comprensiva della proprietà delle piattaforme ecologiche di cui sopra;
8. di dare mandato alla Giunta Comunale ed ai rispettivi Settori di competenza per l'esecuzione operativa di quanto previsto nei punti precedenti.

Proposta di
CONTRATTO DI SERVIZIO

tra

Il **Comune di Cinisello Balsamo** (di seguito "il Comune") in persona del Sindaco pro tempore, Angelo Zaninello, nato a, domiciliato per la carica in, legittimato alla stipula del presente atto ai sensi dell'articolo 50 del Decreto Legislativo n° 267/2000, nonché dalla Delibera di Consiglio Comunale n°del

e

la società **Multiservizi Nord Milano SPA** (di seguito "la Società"), con sede in in persona del presidente pro tempore, Stefano Zamponi, nato a Codice Fiscale....., giusta Delibera del Consiglio di Amministrazione n° del, domiciliato per la carica presso la sede della Società.

Articolo 1 – Oggetto del contratto.

Il presente contratto ha per oggetto la gestione del ciclo integrato dei rifiuti inteso come : raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in tutto il territorio del Comune, sulla base delle definizioni e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n° 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alla Legge Regionale 26/2003 e al "Regolamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le raccolte differenziate", adottato con atto di Consiglio n° 38 del 11 maggio 2000 e successive modificazioni (di seguito, "Regolamento comunale").

Ai fini del presente contratto, sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, piazze e spazi pubblici;
- c) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- d) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- e) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) e al successivo paragrafo;

sono rifiuti urbani assimilati:

- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), dichiarati assimilati ai rifiuti urbani per qualità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del Decreto Legislativo n° 22/1997, dell'articolo 8 e degli allegati del citato "Regolamento comunale".

fanno parte del territorio comunale:

- le strade e le piazze classificate comunali;
- le strade vicinali classificate di uso pubblico;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico che siano aperte permanentemente senza limiti di sorta;
- le aree adibite a verde pubblico e le rive dei corsi d'acqua superficiali;

Rientra nell'oggetto l'affidamento della determinazione e riscossione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, sulla base delle definizioni e delle disposizioni di cui al D.P.R. n° 158/1999 e successive modificazioni e integrazioni, nonché al "Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani", adottato con atto di Consiglio n° 50 del 25 maggio 2003 e successive modificazioni (di seguito, "Regolamento comunale tariffa").

Il presente contratto ha inoltre per oggetto l'attività di gestione delle piattaforme ecologiche per la raccolta differenziata site nel Comune, rispettivamente in Via Modigliani e in Via Petrella.

Articolo 2 – Durata del contratto.

Il presente contratto di servizio ha durata di anni 2 (due), decorrenti dalla sua data di sottoscrizione.

Il presente contratto è rinnovabile alla scadenza, per un periodo di tempo da concordarsi fra le parti.

Il presente contratto è cedibile, ai sensi degli articoli 1406 e seguenti del Codice Civile, a società di scopo dedicata alla gestione del ciclo dei rifiuti, interamente partecipata da Multiservizi Nord Milano SPA, ovvero da essa partecipata in via maggioritaria, il cui partner privato sia stato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica.

Articolo 3 – Obblighi della Società.

Fermi restando gli obblighi attinenti al servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché alla gestione delle piattaforme ecologiche per la raccolta differenziata site nel territorio del Comune, di cui al Regolamento comunale, la società si obbliga ad espletare le attività oggetto del presente contratto, secondo le modalità e le specifiche contenute nell'allegato Capitolato Tecnico, il quale forma parte integrante del presente contratto.

La società si obbliga inoltre:

- a richiesta del Comune, ad effettuare eventuali servizi aggiuntivi di tipo occasionale o di tipo continuativo attinenti, strumentali e/o collegati all'oggetto del presente contratto, concordando di volta in volta con l'Amministrazione le modalità di esecuzione ed il relativo corrispettivo;
- a segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze ed i fatti che possono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio affidato, o che siano comunque utili al fine del rispetto dell'ambiente o della salvaguardia della salute;
- a segnalare immediatamente al Settore Entrate del Comune, con le modalità che lo stesso stabilirà, ogni notizia che le pervenga a seguito dell'attività di controllo, vigilanza e sorveglianza per la riscossione della tariffa, trasmettendo anche ogni atto utile al riguardo, in modo da permettere al Settore stesso di procedere al recupero della Tassa rifiuti dovuta per gli anni di competenza,
- a fornire tempestivamente al Comune, su semplice richiesta, ogni altra documentazione e/o rendicontazione necessaria all'Amministrazione per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, nonché per l'adempimento degli obblighi e per l'esercizio dei diritti derivanti dal presente contratto;
- a sollevare il Comune da ogni responsabilità derivante da eventuali danni causati a persone o cose nell'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, o dal mancato adempimento degli obblighi fissati nel presente contratto e nei relativi allegati;
- a stipulare idonea polizza assicurativa, a copertura dei possibili danni di cui al punto precedente, nonché degli eventuali danni subiti dai propri prestatori di lavoro;
- a predisporre, entro due anni dalla sottoscrizione del presente contratto, una Carta dei Servizi, da sottoporre alla successiva approvazione da parte del Comune;
- ad applicare, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore e tutte le norme di legge vigenti a tutela della sicurezza dei lavoratori;

Fatto salvo il caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, rispetto al cui caso la Società dovrà comunque garantire il rispetto delle norme di cui alla Legge 12 giugno 1990, n°46, in materia di scioperi o nei servizi pubblici essenziali, le attività oggetto del presente contratto non possono essere sospese né abbandonate dalla Società per nessun motivo.

In caso di sospensione o abbandono del servizio non giustificato, il Comune potrà sostituirsi alla Società per l'esecuzione d'ufficio del servizio medesimo, servendosi eventualmente del personale e delle attrezzature della Società stessa, addebitando ad essa ogni onere sostenuto, ferma restando l'eventuale ed ulteriore azione di risarcimento dei danni.

Articolo 4 – Obblighi del Comune.

Per favorire il regolare e corretto svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, il Comune si impegna:

- a non affidare ad altri soggetti, le attività oggetto del presente contratto, per tutto il periodo in cui la Società, o società controllate o collegate ad essa, risultino affidatarie di tali attività, fatto salvo quanto previsto all'ultimo capoverso di cui all'articolo precedente;
- ad assumere presso la Società ogni informazione necessaria, al fine di evitare interruzioni dei servizi affidatili o danneggiamenti dei mezzi di proprietà della stessa, prima di intraprendere lavori e/o altri servizi di competenza dell'Amministrazione comunale;
- a modificare e/o integrare le disposizioni del Regolamento comunale riguardanti le attività oggetto del presente contratto, sentito il parere della Società;
- a fornire alla Società la documentazione o la rendicontazione ad essa necessaria per l'adempimento degli obblighi e per l'esercizio dei diritti derivanti dal presente contratto;
- ad agevolare ogni intervento della Società per l'esecuzione e la gestione di impianti connessi con le attività oggetto del presente contratto;
- a mantenere riservata la documentazione definita tale dalla Società, a qualunque titolo tale documentazione sia stata acquisita;.

Articolo 5 – Vigilanza e controlli.

Fermo restando quanto stabilito in materia di vigilanza sul servizio dal Regolamento comunale, il Comune si riserva la facoltà di procedere, tramite i propri uffici competenti, ad ulteriori controlli e verifiche sul livello del servizio reso, sullo stato di applicazione del presente contratto e sull'osservanza delle norme stabilite dalla normativa al momento vigente, secondo i tempi e le modalità che riterrà più opportuni, compatibilmente con la necessaria continuità, economicità, efficienza ed efficacia del servizio oggetto di controllo e verifica.

Qualora, in sede di controllo e/o verifica, si riscontri una gestione dei servizi non corrispondente qualitativamente o quantitativamente ai parametri fissati nel Capitolato Tecnico allegato al presente contratto, oppure emergano inadempienze totali o parziali imputabili alla Società ad altro titolo, il Comune comunica per scritto alla Società l'esito del controllo o della verifica, intimando il ripristino del livello del servizio pattuito ovvero la rimozione delle cause determinate l'inadempienza.

La Società deve ripristinare il livello del servizio pattuito, o rimuovere le cause che hanno determinato l'inadempienza, entro 48 ore dal ricevimento dell'intimazione di cui sopra, fatto salvo eventi straordinari che possono compromettere la salvaguarda delle condizioni igienico-sanitarie, il cui ripristino deve avvenire entro le 24 ore successive alla comunicazione.

Entro il citato termine, la Società può tuttavia motivare le ragioni dell'inadempienza o dell'insufficiente livello quantitativo o qualitativo del servizio reso.

Qualora il Comune non ritenga motivate le ragioni addotte dalla Società, intima ad essa l'immediato adempimento di quanto richiesto in sede di prima intimazione.

Qualora la Società non provveda, essa è tenuta al pagamento di un indennizzo forfetario al Comune nella misura di € 5.000,00 (cinquemila euro) per ogni giorno di durata dell'inadempienza o del livello del servizio al di sotto degli standard pattuiti con modalità meglio dettagliate nel Capitolato Tecnico allegato.

Articolo 6 – Rapporti economici e finanziari.

A far data dal 1° gennaio 2005, la Società predisporrà e presenterà al Comune entro il mese di ottobre di ogni anno, il piano economico finanziario per l'anno successivo sulla base del quale il Comune stesso provvederà a determinare la tariffa ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto riguarda il Piano Finanziario relativo all'anno 2005 verrà redatto di concerto tra l'Amministrazione Comunale e la Società, nei termini di legge.

La Società, ai sensi dei commi 9 e 13 dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n°22/1997, applicherà la tariffa secondo i parametri ed i criteri determinati dal Comune in apposita deliberazione che verrà adottata di anno in anno in tempo utile per la gestione.

La Società dovrà provvedere alla riscossione della tariffa ai sensi dell'articolo 10 del menzionato D.P.R. 158/99 e successive modificazioni e integrazioni.

Le fatture verranno emesse dalla Società all'utenza con cadenza temporale minimo semestrale e la stessa si impegna a rendicontare al Comune la mancata riscossione per l'eventuale mancato versamento con riferimento agli indigenti stabiliti dai Servizi Sociali del Comune.

Eventuali oneri aggiuntivi, per modifiche di servizio o per variazioni di costo non imputabili alla Società saranno oggetto di revisione del piano economico finanziario, da concordarsi tra le parti, che ne determinerà le modalità di pagamento o copertura finanziaria.

Articolo 7 - Periodo transitorio.

Al fine di consentire il passaggio di gestione, con tempi e metodi tali da non compromettere l'attuale livello di servizio, viene determinato un periodo transitorio della durata di anni uno e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, a far tempo della stipula del presente atto, durante il quale la Società potrà provvedere all'esecuzione dei servizi affidati mediante sub-concessione a terzi o a forme di gestione in collaborazione con le strutture comunali.

In tale senso la società si impegna, nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia dei servizi resi a:

1. rinegoziare i contratti cedute dal Comune, secondo i tempi le modalità e gli effetti di cui alla Delibera del Consiglio Comunale di Cinisello del n°
2. comunicare al Comune eventuali variazioni sostanziali nei nuovi contratti;
3. utilizzare l'evidenza pubblica nella scelta del contraente per i servizi e le forniture, sino a diversa autonoma ipotesi organizzativa;
4. qualora faccia ricorso a forma di gestione in collaborazione con le strutture comunali, riconoscere – con cadenza almeno semestrale - al Comune il rimborso dei costi diretti ed indiretti dallo stesso sostenuti, dietro semplice richiesta del Comune stesso.

Il costo dei servizi affidati a terzi non dovrà in ogni caso superare quello in essere per l'anno corrente o quello eventualmente già programmato per l'anno, o per frazioni d'anno 2005.

Il Comune si impegna a:

1. favorire il passaggio di tutte le informazioni e procedure necessari e richieste dalla Società, con particolare riferimento alla gestione tariffaria;
2. supportare la Società nella gestione della tariffa, per il periodo transitorio "de quo", attraverso il mantenimento dell'attuale servizio di "sportello" e di aggiornamento dati anagrafici;
3. agevolare l'utilizzo, se richiesto, del personale comunale, attualmente in servizio nei settori interessati dall'affidamento, anche mediante forme di distacco funzionale presso la società;

Qualora la decorrenza prevista per il passaggio da regime Tarsu a regime tariffario sia difforme da quella prevista per la cessione dei contratti del ciclo dei rifiuti a MNM SPA, rimanendo pertanto in capo al comune la riscossione della Tassa rifiuti, si provvederà all'erogazione di tre anticipazioni/anno e di un conguaglio, in funzione del bilancio preventivo e consuntivo presentati dall'azienda relativamente al servizio affidato.

La gestione del periodo transitorio dovrà essere oggetto di apposito e separato accordo tra le parti.

Articolo 8 – Controversie.

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra il Comune e la Società, con riferimento all'osservanza, all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto, nonché con riferimento all'esercizio della attività oggetto del presente contratto e dei relativi allegati, saranno risolte a mezzo di un collegio arbitrale, composto da tre membri.

Un componente di detto collegio sarà nominato dal Sindaco del Comune, uno dalla Società e un terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra le parti o, in difetto, dal Consiglio Comunale di Cinisello con la maggioranza dei 2/3 dei propri membri.

Il collegio arbitrale emetterà giudizio a norma di legge e deciderà anche in merito al riparto delle spese di giudizio.

Articolo 9 – Spese e registrazione.

Tutte le spese concernenti il presente contratto sono ripartite in quote paritetiche fra la Società e il Comune.

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata, sarà registrato in caso d'uso a richiesta delle parti, con spese ripartite secondo le proporzioni di cui al precedente capoverso.

Cinisello Balsamo, lì.....

PROPOSTA DI CAPITOLATO TECNICO, ALLEGATO AL CONTRATTO DI SERVIZIO

Articolo 1 : modalità di espletamento dei servizi

I servizi inerenti la gestione dei rifiuti urbani, attualmente svolti dalla Concessionaria Sangalli Spa e dalla Cooperativa Vesti Solidale, questa in virtù della Delibera di Giunta Comunale n° 170 del 29 maggio 2002, dovranno essere espletati secondo le modalità e le specifiche contenute nel vigente capitolato di appalto, approvato dalla Giunta Comunale con proprio atto n° 110 del 24 marzo 1999.

Le modalità elencate di seguito, qualora differenti, devono pertanto intendersi migliorative e/o integrative rispetto a quelle sopraindividuate.

Articolo 2: raccolta del rifiuto indifferenziato

La Multiservizi Nord Milano SPA, di seguito denominata "Società", rispetto alle modalità vigenti che prevedono una frequenza di raccolta bisettimanale - quotidiana per quartieri ad alta densità abitativa - qualora alcune utenze domestiche e non domestiche ne facciano espressa richiesta, potrà aumentare le frequenze di raccolta. A tariffa avviata, la Società potrà determinare a carico dei richiedenti, il costo aggiuntivo per il potenziamento del servizio, determinando un canone annuo forfetario, per l'aumento delle frequenze di raccolta.

Modalità vigenti	Modalità proposte
Tutte le utenze: frequenza bisettimanale	Tutte le utenze: <ul style="list-style-type: none">• frequenza bisettimanale• canone annuo forfetario, a fronte di richieste di aumento delle frequenze di raccolta
Quartieri ad alta densità abitativa: frequenza giornaliera	Quartieri ad alta densità abitativa: frequenza giornaliera

Stato attuale dei mezzi e del personale

Mezzi	Numero	Personale
Compattatori posteriori	5	5
Mezzi a vasca	6	6
Porter	2	2

Articolo 3: raccolta della frazione organica

La Società rispetto alle vigenti modalità di raccolta che prevedono frequenza bisettimanale o quotidiana, a seconda che si intervenga su utenze domestiche o non domestiche, potrà utilmente aumentare le frequenze estive di raccolta nei condomini, con passaggio tri-settimanale nei mesi di giugno – luglio – agosto. La Società potrà, in analogia con l'articolo 2, potrà proporre un potenziamento del servizio, su richiesta delle utenze, determinando un canone annuo forfetario, per l'aumento delle frequenze di raccolta.

Modalità vigenti	Modalità proposte
Utenze domestiche: frequenza bisettimanale	Utenze domestiche: <ul style="list-style-type: none">• frequenza bisettimanale• frequenza trisettimanale nel periodo estivo giugno – agosto• canone annuo forfetario, a fronte di richieste

	di aumento delle frequenze di raccolta, nel periodo settembre – maggio.
Utenze non domestiche: frequenza giornaliera	Utenze non domestiche: frequenza giornaliera

Stato attuale dei mezzi e del personale

Mezzi	Numero	Personale
Compattatori posteriori	1	2
Mezzi a vasca	5	5

Articolo 4: raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti e dei residui vegetali

La Società rispetto alle vigenti modalità di raccolta che prevedono per le sole utenze domestiche, una frequenza trisettimanale con prenotazione telefonica, potrà estendere questo servizio alle utenze non domestiche, con un tariffario che preveda un costo/ritiro o un costo/pezzo.

Il costo del servizio di ritiro del verde, potrà essere parzialmente remunerato attraverso la vendita alle utenze interessate, di sacchetti in mater – bi, appositamente studiati per la raccolta degli sfalci.

La Società potrà affidare a Cooperative Sociali la gestione di queste due raccolte a domicilio, in forza della Legge n° 381 dell'8 novembre 1991, attivando eventuali collaborazioni tra le realtà locali già presenti e quelle esterne che collaborano da tempo con l'Amministrazione Comunale.

Modalità vigenti	Modalità proposte
Utenze domestiche: frequenza trisettimanale per i rifiuti ingombranti	Utenze domestiche: frequenza trisettimanale per i rifiuti ingombranti
Utenze domestiche: frequenza trisettimanale per il verde	Utenze domestiche: frequenza trisettimanale per il verde
Utenze non domestiche: servizio non previsto per ingombranti e verde	Utenze non domestiche: introduzione di un servizio a pagamento, con un tariffario che preveda un costo/ritiro o un costo/pezzo.
Servizio svolto da: Concessionaria	Servizio svolto da: Cooperativa Sociale

Stato attuale dei mezzi e del personale

Mezzi	Numero	Personale
Mezzo a pianale	1	2

Articolo 5: raccolta carta e cartone

La Società potrà mantenere l'attuale raccolta separata carta/cartone, introdotta dalla concessionaria Sangalli SRL a gennaio 2004, con potenziamento delle raccolte a pagamento, dedicate alle grandi utenze.

Modalità vigenti	Modalità proposte
Tutte le utenze: raccolta separata carta e cartone	Tutte le utenze: raccolta separata carta e cartone
Utenze domestiche: frequenza bisettimanale	Utenze domestiche: frequenza bisettimanale
Scuole: frequenza bisettimanale	Scuole: frequenza bisettimanale
Utenze non domestiche: frequenza bisettimanale	Utenze non domestiche: frequenza bisettimanale
Grandi utenze: servizi dedicati, a pagamento, come da Delibera di Giunta n° 24 del 30/1/2002 e da DD n° 332 del 5/3/2003	Grandi utenze: potenziamento dei servizi dedicati, a pagamento

Stato attuale dei mezzi e del personale (utilizzo anche per raccolta plastica)

Mezzi	Numero	Personale
Compattatori posteriori	5	5
Porter	4	4
Mezzi a vasca	1	0,5

Articolo 6: raccolta vetro – alluminio – banda stagnata

La Società, al fine di migliorare il grado di qualità del materiale raccolto, sostituirà gli attuali mezzi di raccolta a compattazione, con mezzi di raccolta a vasca, consentendo una riduzione della frantumazione del vetro e un più agevole controllo qualitativo del rifiuto, da parte degli operatori addetti a questa raccolta.

La Società potrà prevedere nel medio periodo, la creazione di una linea di pre - selezione del rifiuto raccolto vetro/lattine, presso l'area di Via Petrella, al fine di una sua ulteriore valorizzazione.

Modalità vigenti	Modalità proposte
Utenze domestiche e scuole: frequenza settimanale	Utenze domestiche e scuole: frequenza settimanale
Utenze non domestiche: frequenza bisettimanale	Utenze non domestiche: frequenza bisettimanale
Mezzi di raccolta: a compattazione	Mezzi di raccolta: a vasca
Selezione vetro – alluminio – banda stagnata: presso impianto di terzi	Selezione vetro – alluminio – banda stagnata: presso la piattaforma comunale di Via Petrella

Stato attuale dei mezzi e del personale

Mezzi	Numero	Personale
Mini compattatore	1	1
Porter	1	1
Mezzo a vasca	1	1

Articolo 7: raccolta imballaggi in plastica

Modalità vigenti	Modalità proposte
Utenze domestiche e non domestiche: frequenza bisettimanale	Utenze domestiche e non domestiche: frequenza bisettimanale

La Società potrà valutare, in alternativa alla linea di selezione descritta al precedente articolo 6, l'inserimento delle lattine in alluminio e degli imballaggi in acciaio (banda stagnata) all'interno del sacco giallo, trasformando in questo senso la raccolta del vetro da multimateriale a monomateriale e la raccolta della plastica da monomateriale a multimateriale.

I vantaggi di questa nuova raccolta potrebbero essere i seguenti:

- migliorare la qualità del vetro, tramite una raccolta che tornerebbe a monomateriale
- raccogliere in un unico sacco tre tipologie di rifiuto "leggere"
- introitare i relativi proventi, dal Consorzio Nazionale Acciaio
- essendo l'attuale sacco giallo già oggetto di selezione preliminare, l'aggiunta di due rifiuti non comporterebbe ulteriori costi aggiuntivi di selezione.

Stato attuale dei mezzi e del personale (vedi raccolta carta e cartone)

Articolo 8: raccolta rifiuti urbani pericolosi, apparecchiature elettroniche e oli vegetali

La Società potrà affidare il servizio di raccolta di pile, farmaci, oli vegetali, alle cooperative sociali, come già evidenziato nel capitolo "raccolta rifiuti ingombranti e verde a domicilio".

La Società utilizzerà la nuova piattaforma di Via Petrella, per incrementare la funzionalità di queste raccolte cosiddette "di nicchia", estendendo la raccolta a domicilio delle cartucce toner – gestita attualmente dalla Cooperativa Vestisolidale di Milano – alle apparecchiature elettroniche, in relazione alla nuova normativa comunitaria in materia di recupero delle stesse (Direttiva Comunitaria 96/2002 del 27 gennaio 2003).

La Società potrà determinare in regime di tariffa, un elenco prezzi che preveda un costo/ritiro o un costo/pezzo. La raccolta tramite Ecomobile, di queste tipologie di rifiuto, potrà essere abolita o ridimensionata, in funzione di quanto sopra proposto.

Modalità vigenti	Modalità proposte
Ecomobile: frequenza mensile	Ecomobile: abolizione o frequenza da rivedere
Pile e batterie: frequenza mensile	Pile e batterie: frequenza mensile
Farmaci: frequenza quindicinale	Farmaci: frequenza quindicinale
Oli vegetali: frequenza mensile	Oli vegetali: frequenza mensile
Apparecchiature elettroniche: <ul style="list-style-type: none"> utenze domestiche: raccolta a domicilio su chiamata o conferimento in piattaforma utenze non domestiche: conferimento in piattaforma 	Apparecchiature elettroniche: <ul style="list-style-type: none"> utenze domestiche: raccolta a domicilio su chiamata o conferimento in piattaforma utenze non domestiche: raccolta a domicilio su chiamata o conferimento in piattaforma
Cartucce toner: <ul style="list-style-type: none"> scuole e uffici pubblici: frequenza mensile piattaforma comunale: svuotamento mensile dei contenitori utenze non domestiche: frequenza concordata con il cliente 	Cartucce toner: <ul style="list-style-type: none"> scuole e uffici pubblici: frequenza mensile piattaforma comunale: svuotamento mensile dei contenitori utenze non domestiche: frequenza concordata con il cliente

Stato attuale dei mezzi e del personale

Mezzi	Numero	Personale
Porter per Ecomobile	1	1 utilizzato una settimana/mese
Porter per pile/farmaci	1	1 utilizzato quindicinalmente
Porter con cisterna per oli vegetali	1	1 utilizzato mensilmente

Articolo 9: vendita/distribuzione sacchi

La Società potrà istituire la vendita a prezzo calmierato, dei sacchi in uso per le raccolte domiciliari (giallo, trasparente, mater-bi) o in alternativa la distribuzione annuale dei sacchi con contestuale addebito nella fattura relativa alla Tariffa di Igiene Ambientale.

Articolo 10: contenitori in servizio e loro manutenzione

Modalità vigenti	Modalità proposte
Rifiuto indifferenziato	Rifiuto indifferenziato

<ul style="list-style-type: none"> • contenitori da 1700 litri: solo all'interno delle pertinenze private • sacchi trasparenti da 100 litri: raccolta prevalente sul territorio comunale <p>Rifiuto indifferenziato</p> <ul style="list-style-type: none"> • contenitori da 660 litri: per la sola raccolta ai tre cimiteri comunali • manutenzione contenitori: a carico della Concessionaria • sostituzione contenitori non più utilizzabili: non prevista 	<ul style="list-style-type: none"> • contenitori da 1700 litri: valutare il passaggio a una raccolta solo a sacchi • sacchi trasparenti da 100 litri: raccolta prevalente sul territorio comunale <p>Rifiuto indifferenziato</p> <ul style="list-style-type: none"> • contenitori da 660 litri: per la sola raccolta ai tre cimiteri comunali • manutenzione contenitori: a carico di Multiservizi SPA • sostituzione contenitori danneggiati: qualora si confermi la raccolta mista contenitori/sacchi, l'acquisto del contenitore è a carico dell'utenza richiedente
---	---

<p>Umido, vetro e carta</p> <ul style="list-style-type: none"> • contenitori da 6,5 litri per la raccolta dell'umido • contenitori da 30 litri per le raccolte dell'umido e del vetro: fino a tre famiglie • contenitori da 120 litri per la raccolta dell'umido • contenitori da 240 litri per l'umido, il vetro e la carta 	<p>Umido, vetro e carta</p> <ul style="list-style-type: none"> • contenitori da 6,5 litri per la raccolta dell'umido • contenitori da 30 litri per le raccolte dell'umido e del vetro: fino a tre famiglie • contenitori da 120 litri per la raccolta dell'umido • contenitori da 240 litri per l'umido, il vetro e la carta • valutare l'introduzione di un contenitore per la carta, nelle utenze fino a tre famiglie, di volumetria inferiore agli attuali 240 litri
--	--

La Società provvederà a creare un elenco aggiornato per singola utenza - domestica e non domestica - dei contenitori attualmente presenti, sia perchè il passaggio a una raccolta a sacchi potrebbe comportare un sistema di pagamento a vuotatura, sia per ottimizzare la gestione degli acquisti/sostituzioni/manutenzioni dei cassonetti e bidoncini.

Il censimento potrebbe inoltre essere utilizzato dalla Società, per la creazione di una mappa dei siti cittadini di conferimento, attraverso l'utilizzo del sistema GPS di identificazione, previo alloggiamento negli attuali contenitori di un micro chip e utilizzando un dispositivo di trasposizione dati (transponder) sui mezzi di raccolta.

Questo sistema consentirebbe alla Società:

- una perfetta gestibilità del parco contenitori
- una programmabilità del servizio stesso con ottimizzazione del parco mezzi
- l'acquisizione in tempo reale di dati utilizzabili per rispondere ai quesiti delle utenze servite
- l'acquisizione di dati utilizzabili per progettare variazioni dei servizi o loro implementazioni.

Articolo 11: pulizia meccanizzata e manuale

La Società, partendo dal mantenimento del servizio di spazzamento meccanico "spinto" con definitiva eliminazione dei percorsi protetti dal divieto di sosta, introdotto dalla attuale Concessionaria Sangalli SRL, potrà potenziare il numero di spazzatrici presenti, così da garantire in tutte le zone della Città, maggiori frequenze di pulizia ed un più elevato standard qualitativo.

Per quanto riguarda la pulizia manuale delle strade e quella dei parchi e dei giardini, la Società potrà ampliare l'attuale collaborazione con le cooperative sociali, affidando alle stesse l'intero servizio di pulizia manuale.

Modalità vigenti	Modalità proposte
Piazza Gramsci: frequenza quotidiana, compresa domenica	Piazza Gramsci: frequenza quotidiana, compresa domenica, con più passaggi giornalieri
Pulizia meccanizzata: frequenza bisettimanale con soffiatori e spazzatrice	Pulizia meccanizzata: frequenza bisettimanale con soffiatori e spazzatrice
Pulizia parcheggi: frequenza settimanale	Pulizia parcheggi: frequenza settimanale
Pulizia manuale: <ul style="list-style-type: none"> • frequenza bisettimanale contestuale alla pulizia meccanizzata • operatori della Concessionaria 	Pulizia manuale: <ul style="list-style-type: none"> • frequenza bisettimanale contestuale alla pulizia meccanizzata • operatori di Cooperative Sociali
Operatore di quartiere: un operatore per ogni circoscrizione, da lunedì a sabato	Operatore di quartiere: figura da rivedere per la riduzione a tre delle attuali cinque circoscrizioni (ipotesi di due operatori per ogni nuova circoscrizione)
Mezzi utilizzati: quattro spazzatrici	Mezzi utilizzati: eventuale aumento delle spazzatrici in servizio
Pulizia parchi e giardini: 54 aree in gestione alla Cooperativa Vestisolidale	Pulizia parchi e giardini: estensione della collaborazione a tutte le nuove aree verdi
	Aiuole e/o spazi verdi sui marciapiedi, spartitraffico dotati di verde: valutare il loro inserimento nel servizio di pulizia dei parchi/giardini o in quello della pulizia manuale/meccanizzata

Stato attuale dei mezzi e del personale

Mezzi	Numero	Personale
Spazzatrici	4	
Mini spazzatrici	2	
Motocarri	20	
		24

Articolo 12: piattaforme ecologiche.

La Società, dovrà considerare i seguenti aspetti tecnici e operativi, in relazione alle modalità di utilizzo delle due piattaforme comunali.

Immobile di Via Petrella

Questo impianto, oltre a diventare sede operativa della Società (compilazione dei formulari di trasporto, tenuta dei registri di carico e scarico, effettuazione delle pesate sui mezzi di raccolta in ingresso e in uscita) consentirebbe l'estensione dei servizi alla clientela privata, mediante conferimento diretto o come terminale della raccolta a domicilio presso utenze convenzionate.

La Società potrà prevedere anche un suo ampliamento, con attivazione di alcune attività di trattamento/recupero, dei rifiuti conferiti:

- trasferimento veicolare ed eventuale compattazione dei rifiuti raccolti;
- confezionamento di vari materiali provenienti da microraccolte;
- noleggio contenitori, trasporto, smaltimento di limitate quantità di rifiuti inerti, provenienti da ristrutturazioni e demolizioni;
- riduzione volumetrica mediante triturazione, di verde - legno - pneumatici, al fine di ridurre i costi di trasporto e stoccaggio;
- parziale smontaggio di apparecchiature elettriche/elettroniche;
- selezione del vetro e dei metalli;
- selezione dei rifiuti assimilati di provenienza non domestica.

Immobile di Via Modigliani

La Società, mantenendo l'attuale separazione piattaforma – centro servizi, potrà opportunamente prevedere la parziale trasformazione del centro servizi in propria sede legale – amministrativa e con l'attivazione del servizio di riscossione della tariffa, potrà adibirla a uffici aperti al pubblico.

Attrezzature	Mezzi	Personale
15 cassoni scarrabili	3	6

Articolo 13: raccolta rifiuti assimilati agli urbani

La Società dovrà caratterizzarsi quale erogatrice di servizi di "gestione rifiuti" alle utenze non domestiche del territorio, intesi come raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi.

L'estensione dei circuiti di raccolta in essere e l'attivazione di nuovi servizi a terzi, anche all'esterno del territorio comunale, potranno consentire a parità di dotazione strutturale, un incremento dei ricavi, destinati conseguentemente alla riduzione dei costi da coprire con l'introduzione della tariffa.

La Società potrà inoltre offrire ai clienti privati, utilizzando vantaggiosamente la figura di nuova azienda comunale, che gestisce l'intero ciclo del rifiuto:

- la certificazione ISO
- la gestione amministrativa del ciclo dei rifiuti (compilazione dei formulari di trasporto, tenuta dei registri di carico e scarico, compilazione del Modello Unico Ambientale, cura delle procedure autorizzative)
- la progettazione di servizi di raccolta aziendale (rifiuterie e raccolte differenziate interne)
- il continuo aggiornamento in ordine alla normativa vigente e ai conseguenti adempimenti

La Società potrà infine arricchire il "full service" al cliente, tramite un sistema di continuo interscambio che preveda la trasmissione di e-mail, pubblicazioni, bollettini e l'organizzazione di corsi, seminari e convegni.

La Società e l'Amministrazione Comunale, valuteranno congiuntamente l'eventuale possibilità di modificare i vigenti criteri di assimilazione, approvati con Delibera di Consiglio Comunale n°63 del 21 maggio 1998, così da ridurre le tipologie di rifiuto assimilato e/o introdurre un limite massimo di produzione di rifiuto assimilabile. L'introduzione dei nuovi criteri di assimilazione, potrebbe comportare una riduzione dei costi tariffati alle utenze domestiche e un ampliamento del numero di utenze non domestiche che potrebbero avvalersi dei servizi a terzi gestiti dalla Multiservizi Nord Milano SPA.

Articolo 14: servizi di raccolta dedicati

La Società garantirà il mantenimento dei seguenti servizi di raccolta dedicati.

Utenza	Attrezzature	Tipologia di rifiuto
Ospedale Bassini	uno scarrabile compattatore	secco indifferenziato
Cimitero comunale	uno scarrabile compattatore	corone cimiteriali
Società Katiarredamenti	tre scarrabili non compattatori	cartone, imballaggi in plastica, ingombranti
Magazzino comunale di Via Petrella	tre scarrabili non compattatori	legno, macerie, ingombranti

Articolo 15 : obiettivi di qualità

La Società nell'espletamento dei servizi dovrà tendere ai seguenti obiettivi di qualità:

- raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata indicate dall'articolo 23 della Legge Regionale n° 26 del 12 dicembre 2003
- ricerca di siti di conferimento e smaltimento, nel rispetto dei requisiti di economicità, vicinanza e garanzia dell'effettivo recupero del materiale, come previsto dagli articoli 4, 5 e 21 del Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997 e dall'articolo 14 della Legge Regionale n° 26/2003
- approvvigionamento di beni tramite prodotti provenienti da riciclaggio, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della Legge Regionale n° 26/2003
- utilizzo di mezzi di servizio, caratterizzati da ridotte emissioni, per limitare l'impatto ambientale

Articolo 16: attività integrative

La Società verificherà, dopo l'avvio dei servizi elencati in questo capitolato, la possibilità di attivare ulteriori settori di intervento, sempre nell'ambito della gestione dei rifiuti, quali:

- bonifiche di terreni inquinati
- bonifiche ambientali di siti contaminati
- rimozione e smaltimento dell'amianto contenuto nei manufatti in eternit
- spurgo pozzi e pozzetti
- consulenze in campo ambientale

Ulteriori attività, di facile attivazione, dedicate ai clienti pubblici e privati, potrebbero essere:

- facchinaggio per lo sgombero di locali, abitazioni, cantine, uffici, depositi, magazzini
- spazzamento di piazzali e cortili privati
- eliminazione di scritte e di graffiti
- deaffissione manifesti
- derattizzazioni, disinfezioni, disinfestazioni

In apertura di seduta il Presidente del Consiglio Fasano passa alla discussione dell'argomento all'ordine del giorno n. 30 "Conferimento a Multiservizi Nord Milano S.p.A. del ciclo integrato dei servizi di igiene urbana" già presentato nella precedente seduta di Consiglio comunale del 13.12.2004.

Vengono presentati dal Settore proponente i seguenti emendamenti tecnici:

In premessa dell'atto deliberativo:

- a) inserire dopo "premesso che", al settimo punto:
 - si considera congruo l'affidamento della gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati di cui al Decreto Legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni, per un tempo di 20 anni ai fini economici collegati in particolare agli ammortamenti di mezzi e attrezzature necessarie all'espletamento del servizio stesso;
- b) inserire dopo i punti del "premesso che":
 - la procedura di concertazione, con le RSU e le OO.SS., previste dal CCNL 1 aprile 1999 è stata regolarmente esperita e si è conclusa con un verbale sottoscritto dalle parti in data 13 aprile 2004,
 - sono state esperite le procedure previste dall'art. 47 comma 2° della legge 428/90;

Modificare il deliberato come segue:

c) Punto 1)

"di affidare, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio e scadenza 31 dicembre 2024, alla Multiservizi Nord Milano SPA, la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati di cui al Decreto Legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come definita dall'allegato contratto di servizio e capitolato tecnico;"

d) Punto 5)

"di cedere, con decorrenza di cui al punto 1., i contratti attualmente in essere, specificati in premessa, con l'Impresa Sangalli SRL, con la Cooperativa Vestisolidale, e con le aziende di smaltimento e recupero di cui in allegato, previa notifica alle aziende interessate;"

Tali emendamenti vengono acquisiti dal Consiglio comunale senza votazione.

Vengono, quindi, presentati da Consiglieri diversi gli emendamenti sottoriportati:

Emendamento N. 1
(dato cronologico determinato dall'Ufficio di Presidenza)

Presentato dai Consiglieri Comunali di: FORZA ITALIA, CINISELLO BALSAMO NEL CUORE, ALLEANZA NAZIONALE, LEGA NORD.

Nel dispositivo della delibera

Laddove si dice:

1) di affidare con decorrenza 1° gennaio 2005 e scadenza 31 dicembre 2024, alla Multiservizi Nord Milano SPA, la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati di cui al Decreto Legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come definita dall'allegato contratto di servizio e capitolato tecnico

si SOSTITUISCE

Il termine di scadenza, riducendo la decorrenza del contratto di servizio (Anziché 19 anni portare a 12 anni la scadenza) La scadenza dovrà quindi intendersi al 31 dicembre 2017.

così da ottenere :

1) di affidare con decorrenza 1° gennaio 2005 e scadenza 31 dicembre 2017, alla Multiservizi Nord Milano SPA, la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati di cui al Decreto Legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come definita dall'allegato contratto di servizio e capitolato tecnico

Il Presidente Fasano pone in votazione l' emendamento n. 1 e si determina il seguente risultato (All. A all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	25	
Componenti votanti:	n.	24	
Voti favorevoli:	n.	7	
Voti contrari:	n.	17	
Astenuti:	n.	1	Poletti

Il Consigliere Bongiovanni dichiara verbalmente il proprio voto favorevole.

Il Sindaco Zaninello ed il Presidente del Consiglio Fasano dichiarano verbalmente il proprio voto contrario.

Il Consigliere Cesarano, avendo votato erroneamente, dichiara il proprio voto favorevole.

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto a maggioranza di voti.

Emendamento N. 2

(dato cronologico determinato dall'Ufficio di Presidenza)

Presentato dai Consiglieri Comunali di: FORZA ITALIA, CINISELLO BALSAMO NEL CUORE, ALLEANZA NAZIONALE, LEGA NORD.

Nel dispositivo della delibera

Laddove si dice:

6) di autorizzare la cessionaria Multiservizi Nord Milano SPA all'eventuale rinegoziazione dei contratti ceduti.

si AGGIUNGE

al fine di ottenere il miglior rapporto qualità prezzo.

così da ottenere :

di autorizzare la cessionaria Multiservizi Nord Milano SPA all'eventuale rinegoziazione dei contratti ceduti, *al fine di ottenere il miglior rapporto qualità prezzo.*

Il Presidente Fasano pone in votazione l' emendamento n. 2 e si determina il seguente risultato (All. B all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	26	
Componenti votanti:	n.	25	
Voti favorevoli:	n.	25	
Voti contrari:	n.	0	
Astenuti:	n.	1	Petrucci

Il Sindaco Zaninello ed il Presidente del Consiglio Fasano dichiarano verbalmente il proprio voto favorevole.

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato a unanimità di voti.

Emendamento N. 3
(dato cronologico determinato dall'Ufficio di Presidenza)

Presentato dai Consiglieri Comunali di: FORZA ITALIA, CINISELLO BALSAMO NEL CUORE, ALLEANZA NAZIONALE, LEGA NORD.

Nel dispositivo della delibera

Laddove si dice:

7) Di demandare alla Multiservizi Nord Milano Spa l'individuazione e la proposta di eventuali forme organizzative all'amministrazione comunale (socio unico) per la gestione integrata dei rifiuti, comprensiva della proprietà delle piattaforme ecologiche di cui sopra;

**si AGGIUNGE e
si SOSTITUISCE**

Riformulando il testo in modo tale da stabilire un termine entro il quale la Multiservizi deve produrre le proposte e indicando il Consiglio Comunale quale organo competente per assumere le delibere di indirizzo in merito.

così da ottenere :

Di demandare alla Multiservizi Nord Milano Spa l'individuazione e la proposta, da effettuare entro e non oltre il 31 maggio 2005, all'amministrazione comunale (socio unico) di eventuali forme organizzative per la gestione integrata dei rifiuti, comprensiva della proprietà delle piattaforme ecologiche di cui sopra, affinché il Consiglio Comunale possa assumere le delibere di indirizzo in merito;

Il Presidente Fasano pone in votazione l'emendamento n. 3 e si determina il seguente risultato (All. C all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.	25
Componenti votanti: n.	25
Voti favorevoli: n.	25
Voti contrari: n.	0
Astenuti: n.	0

Il Sindaco Zaninello ed il Presidente del Consiglio Fasano dichiarano verbalmente il proprio voto favorevole.

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato a unanimità di voti.

Emendamento N. 4
(dato cronologico determinato dall'Ufficio di Presidenza)

Presentato dai Consiglieri Comunali di: FORZA ITALIA, CINISELLO BALSAMO NEL CUORE, ALLEANZA NAZIONALE, LEGA NORD.

Nella Proposta di CONTRATTO DI SERVIZIO
Articolo 2 - Comma 2

Laddove si dice:

Il presente contratto è rinnovabile alla scadenza, per un periodo di tempo da concordarsi fra le parti
si AGGIUNGE

sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

così da ottenere :

Il presente contratto è rinnovabile alla scadenza, per un periodo di tempo da concordarsi fra le parti, e sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

Il Presidente Fasano pone in votazione l'emendamento n. 4 e si determina il seguente risultato (All. D all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	25
Componenti votanti:	n.	25
Voti favorevoli:	n.	25
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	0

Il Presidente del Consiglio Fasano dichiara verbalmente il proprio voto favorevole.

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato a unanimità di voti.

Emendamento N. 5
(dato cronologico determinato dall'Ufficio di Presidenza)

Presentato dai Consiglieri Comunali di: FORZA ITALIA, CINISELLO BALSAMO NEL CUORE, ALLEANZA NAZIONALE, LEGA NORD.

Nella Proposta di CONTRATTO DI SERVIZIO
Articolo 3 - Comma 2 – Punto 6

Laddove si dice:

A stipulare idonea polizza assicurativa, a copertura dei possibili danni di cui al punto precedente, nonché degli eventuali danni subiti dai propri prestatori

si AGGIUNGE

di lavoro, in caso di insufficienza dei massimali posti a garanzia, la medesima società Multiservizi Nord Milano S.P.A. dovrà provvedere a propri spese.

così da ottenere :

A stipulare idonea polizza assicurativa, a copertura dei possibili danni di cui al punto precedente, nonché degli eventuali danni subiti dai propri prestatori di lavoro, in caso di insufficienza dei massimali posti a garanzia, la medesima società Multiservizi Nord Milano S.P.A. dovrà provvedere a propri spese.

Il Presidente Fasano pone in votazione l'emendamento n. 5 e si determina il seguente risultato (All. E all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	25	
Componenti votanti:	n.	20	
Voti favorevoli:	n.	3	
Voti contrari:	n.	17	
Astenuti:	n.	5	Cesarano – Petrucci – Poletti – Scaffidi - Valaguzza

Il Presidente del Consiglio Fasano dichiara verbalmente il proprio voto contrario.

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto a maggioranza di voti.

Emendamento N. 6
(dato cronologico determinato dall'Ufficio di Presidenza)

Presentato dai Consiglieri Comunali di: FORZA ITALIA, CINISELLO BALSAMO NEL CUORE, ALLEANZA NAZIONALE, LEGA NORD.

Nella Proposta di CONTRATTO DI SERVIZIO
Articolo 5 - Comma 1

Laddove si dice:

Fermo restando quando stabilito in materia di vigilanza sul servizio dal Regolamento Comunale, il Comune si riserva la facoltà di procedere, tramite i propri uffici competenti, ad ulteriori controlli e verifiche sul livello del servizio reso, sullo stato di applicazione del presente contratto e sull'Osservanze delle norme stabilite dalla normativa al momento vigente, secondo i tempi e le modalità stabilite che riterrà più opportuno, compatibilmente con la necessaria continuità, economicità, efficienza ed efficacia del servizio oggetto di controllo e verifica.

**si AGGIUNGE e
si SOSTITUISCE**

Una serie di varianti, in modo tale da ottenere quanto segue. Come è noto, infatti con la riforma dei servizi pubblici locali che ha portato a modifiche degli art. 112-123 del TUEL 267/ 2000, il contratto di servizio diviene lo strumento unico con la quale si regolano i rapporti tra ente e gestore del servizio. Infatti, il comma 11 dell'art. 113 del TUEL recita *"I rapporti degli enti locali con le società di servizio sono regolati da contratti di servizio allegati al capitolato di gara, che dovranno precedere i livelli di servizio da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti"*.

Ben si potrà pertanto inserire in tali contratti la possibilità per il Consiglio Comunale di esercitare i propri poteri di indirizzo e di controllo.

così da ottenere :

Fermo restando quanto stabilito in materia di vigilanza e controllo sul servizio dal regolamento comunale, l'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, tramite i propri uffici competenti, ad ulteriori controlli e verifiche sul livello del servizio reso *alle diverse utenze*, sullo stato di applicazione del presente contratto di servizio e sull'osservanze delle norme stabilite dalla normativa al momento vigente *e dal contratto stesso*, secondo i tempi e le modalità stabilite che riterrà più opportuno, compatibilmente con la necessaria continuità, economicità, efficienza ed efficacia del servizio oggetto di controllo e verifica.

A tal fine la Società deve garantire ai Consiglieri Comunali l'inalienabile diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso dei gestori del servizio, ai sensi dell'art.43, comma 2 del D.Leg. 267/2000.

Il Presidente Fasano pone in votazione l'emendamento n. 6 e si determina il seguente risultato (All. F all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	28
Componenti votanti:	n.	28
Voti favorevoli:	n.	28
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato a unanimità di voti.

Emendamento N. 7
(dato cronologico determinato dall'Ufficio di Presidenza)

Presentato dai Consiglieri Comunali di: FORZA ITALIA, CINISELLO BALSAMO NEL CUORE, ALLEANZA NAZIONALE, LEGA NORD.

Nella Proposta di CONTRATTO DI SERVIZIO
Articolo 6 - Comma 1

Laddove si dice:

A far data dal 1° gennaio 2005, la società predisporrà e presenterà al Comune entro il mese di ottobre di ogni anno, il piano economico finanziario per l'anno successivo sulla base del quale il Comune stesso provvederà a determinare la tariffa ai sensi del DPR 27 aprile 1999 n. 158 e successive modificazione e integrazione.

**si AGGIUNGE e
si SOSTITUISCE**

“dalla sottoscrizione del contratto di servizio ed entro il mese di ottobre di ogni anno”, “alla Giunta comunale” invece di “al Comune”

così da ottenere :

A far data dalla sottoscrizione del contratto di servizio ed entro il mese di ottobre di ogni anno, la società predisporrà e presenterà alla Giunta comunale il piano economico finanziario per l'anno successivo, sulla base del quale la Giunta comunale provvederà a determinare la tariffa, ai sensi del DPR n. 158 del 27 aprile 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Presidente Fasano pone in votazione l'emendamento n. 7 e si determina il seguente risultato (All. G all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	26
Componenti votanti:	n.	24
Voti favorevoli:	n.	21
Voti contrari:	n.	3
Astenuti:	n.	1 Bonalumi

Il Consigliere Bongiovanni, pur presente in aula, non vota.

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato a maggioranza di voti.

Emendamento N. 8
(dato cronologico determinato dall'Ufficio di Presidenza)

Presentato dai Consiglieri Comunali di: FORZA ITALIA, CINISELLO BALSAMO NEL CUORE, ALLEANZA NAZIONALE, LEGA NORD.

Nella Proposta di CONTRATTO DI SERVIZIO
Articolo 7 - Comma 6

Laddove si dice:

La gestione del periodo transitorio dovrà essere oggetto di apposito e separato accordo tra le parti.

si AGGIUNGE

da sottoporre al parere del Consiglio Comunale.

così da ottenere :

La gestione del periodo transitorio dovrà essere oggetto di apposito e separato accordo tra le parti, da sottoporre al parere del Consiglio Comunale.

Il Presidente Fasano pone in votazione l'emendamento n. 8 e si determina il seguente risultato (All. H all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	25	
Componenti votanti:	n.	24	
Voti favorevoli:	n.	7	
Voti contrari:	n.	17	
Astenuti:	n.	1	Poletti

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto a maggioranza di voti.

Emendamento N. 9
(dato cronologico determinato dall'Ufficio di Presidenza)

Presentato dai Consiglieri Comunali di: FORZA ITALIA, CINISELLO BALSAMO NEL CUORE, ALLEANZA NAZIONALE, LEGA NORD.

Nella Proposta di CAPITOLATO TECNICO
Articolo 13 - Comma 5

Laddove si dice:

La società e l'Amministrazione Comunale, valuteranno congiuntamente l'eventuale possibilità di modificare i vigenti criteri di assimilazione, approvati con delibera di Consiglio Comunale n.63 del 21 maggio 1998, così da ridurre le tipologie di rifiuto assimilato e/o introdurre un limite massimo di produzione di rifiuto assimilabile, L'introduzione dei nuovi criteri di assimilazione, potrebbe comportare una riduzione dei costi tariffati alle utenze domestiche e un ampliamento del numero di utenze non domestiche che potrebbero avvalersi dei servizi a terzi gestiti dalla Multiservizi Nord Milano SPA.

si AGGIUNGE

che sarà oggetto di approvazione del Consiglio Comunale (vedi delibera Consiliare n.63 del 21 maggio 1998).

così da ottenere

La società e l'Amministrazione Comunale, valuteranno congiuntamente l'eventuale possibilità di modificare i vigenti criteri di assimilazione, approvati con delibera di Consiglio Comunale n.63 del 21 maggio 1998, così da ridurre le tipologie di rifiuto assimilato e/o introdurre un limite massimo di produzione di rifiuto assimilabile; *tale eventuale modifica verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale.*

L'introduzione dei nuovi criteri di assimilazione, potrebbe comportare una riduzione dei costi tariffati alle utenze domestiche e un ampliamento del numero di utenze non domestiche che potrebbero avvalersi dei servizi a terzi gestiti dalla Multiservizi Nord Milano SPA.

Il Presidente Fasano pone in votazione l'emendamento n. 9 e si determina il seguente risultato (All. G all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.	26
Componenti votanti: n.	26
Voti favorevoli: n.	26
Voti contrari: n.	0
Astenuti: n.	0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato a unanimità di voti.

Emendamento N. 10
(dato cronologico determinato dall'Ufficio di Presidenza)

Presentato dai Consiglieri Comunali di: FORZA ITALIA, CINISELLO BALSAMO NEL CUORE, ALLEANZA NAZIONALE, LEGA NORD.

Nella Proposta di CAPITOLATO TECNICO
Articolo 14 - Comma 1

Laddove si dice:

Società Katiaarredamenti / tre scarrabili non compattatori/ cartone imballaggi in plastica ingombranti

si SOPPRIME

Società non di interesse pubblico

così da ottenere:

utenza

Ospedale Bassini

Cimitero Comunale

Magazzino Comunale di via Petrella

Il Presidente Fasano pone in votazione l'emendamento n. 10 e si determina il seguente risultato (All. L all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.	25
Componenti votanti: n.	25
Voti favorevoli: n.	25
Voti contrari: n.	0
Astenuti: n.	0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato a unanimità di voti.

Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Valaguzza dichiara il proprio voto contrario in quanto alla Società Multiservizi verranno affidati servizi economicamente rilevanti ma che non porteranno alcun vantaggio ai cittadini.

Il Consigliere Napoli, invece, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo poiché l'approvazione di questa delibera costituisce la prima tappa di un percorso che in futuro potrà interessare anche altri Comuni e affida servizi ad una Azienda che coniuga l'efficienza del privato salvaguardando l'interesse pubblico.

Il Consigliere Bongiovanni dichiara il voto contrario del proprio Gruppo e chiede che la votazione avvenga per appello nominale.

Il Consigliere Boiocchi preannuncia il proprio voto contrario, mentre il Consigliere Gasparini dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il Consigliere Meroni dichiara il voto contrario del proprio gruppo in quanto l'approvazione di questa delibera è una tappa di un percorso che non si conosce perché manca un piano industriale che doveva essere approvato precedentemente. Manca, inoltre, chiarezza dal punto di vista economico.

Il Consigliere Petrucci dichiara il voto contrario del proprio Gruppo perché l'affidamento di servizi a questa società porterà spreco di denaro e aumento di spese. Ribadisce la mancanza di un piano industriale.

Il Consigliere Massa dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo perché certo che la serietà e la capacità delle persone che lavorano nella società Multiservizi garantirà un servizio efficiente ed efficace alla cittadinanza e qualitativamente superiore.

Il Presidente invita, quindi, il Segretario perché proceda all'appello nominale per la votazione della presente delibera, così come emendata:

ZANINELLO ANGELO	Favorevole
GASPARINI DANIELA	Favorevole
FASANO LUCIANO	Favorevole
ZUCCA EMILIO	Favorevole
LARATTA SALVATORE	Favorevole
FIORE ORLANDO L.	Favorevole
DE ZORZI CARLA	Favorevole
SACCO GIUSEPPE	Favorevole
BRIOSCHI FABIO	Favorevole
LONGO ALESSANDRO	Favorevole
SEGGIO GIUSEPPE	Favorevole
SONNO ANNUNZIO	Favorevole
CESARANO CIRO	Contrario
SCAFFIDI FRANCESCO	Contrario
BERLINO GIUSEPPE	Assente
PETRUCCI GIUSEPPE	Contrario
BONALUMI PAOLO	Assente
MARTINO MARCO	Contrario
POLETTI CLAUDIO	Contrario
ZAGATI MIRKO	Favorevole
DE VECCHI MANUEL	Favorevole
MASSA GAETANO	Favorevole
NAPOLI PASQUALE	Favorevole
RISIO FABIO	Favorevole
DEL SOLDATO LUISA	Assente
BONGIOVANNI CALOGERO	Contrario
VAILATI FLAVIO	Favorevole
VALAGUZZA LUCIANO	Contrario

MERONI EZIO
BOIOCCHI SIMONE

Contrario
Contrario

Si determina, quindi, il seguente risultato:

Componenti presenti:	n.	28
Componenti votanti:	n.	27
Voti favorevoli:	n.	18
Voti contrari:	n.	9
Astenuti:	n.	0

Il Consigliere Sisler, pur presente in aula, non partecipa alla votazione.

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la delibera come emendata approvata a maggioranza di voti.

I Consiglieri Sisler, Bongiovanni, Martino, Petrucci, Bonalumi, Scaffidi e Cesarano presentano il seguente Ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con riferimento alla delibera di conferimento alla Multiservizi SPA del ciclo integrato dei servizi di igiene urbana

Impegna

Il Sindaco e la Giunta perché si adoperino affinché la Multiservizi Nord Milano SPA non aumenti il costo finale del servizio di cui sopra, cosicché per il cittadino non vi siano aggravii di spesa rispetto a quelli oggi dallo stesso sostenuti.

Il Presidente apre la votazione e si determina, quindi, il seguente risultato (all. M all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	23	
Componenti votanti:	n.	21	
Voti favorevoli:	n.	6	
Voti contrari:	n.	15	
Astenuti:	n.	2	Fasano - Zucca

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'ordine del giorno respinto a maggioranza di voti.

I Consiglieri Bongiovanni, Sisler, Boiocchi e Petrucci presentano il seguente Ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto tra l'altro delle riflessioni svolte in sede di Bilancio Preventivo 2004 RIGUARDO I COMPENSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MSNM

INVITA

Il Sindaco, quale rappresentante del socio unico della Multiservizi spa, ad equiparare i compensi del consiglio di amministrazione e del presidente della stessa, ad una cifra pari all'80% dei compensi percepiti dal presidente e dai consiglieri di amministrazione della azienda speciale multiservizi e farmacie.

Il Consigliere Valaguzza presenta un emendamento al sopra riportato Ordine del giorno:

EMENDAMENTO VALAGUZZA

“Gli emolumenti saranno ridotto del 50% nel caso la società chiuda il proprio bilancio in passivo”

Il Presidente Fasano pone in votazione tale emendamento e si determina, quindi, il seguente risultato (all. N all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	21
Componenti votanti:	n.	21
Voti favorevoli:	n.	5
Voti contrari:	n.	16
Astenuti:	n.	0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto a maggioranza di voti.

Il Presidente pone in votazione l'ordine del giorno e si determina il seguente risultato (all. O all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	23
Componenti votanti:	n.	23
Voti favorevoli:	n.	7
Voti contrari:	n.	16
Astenuti:	n.	0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto a maggioranza di voti.

OGGETTO

Conferimento a Multiservizi Nord Milano SPA, del ciclo integrato dei servizi di igiene urbana.

Premessa

Il Comune di Cinisello Balsamo è socio unico della Multiservizi Nord Milano SPA (costituita in data 13 marzo 2001) a seguito di acquisto delle azioni, avvenuto con atto di C.C. n. 85 dell'11.9.2003, precedentemente in possesso dei comuni di Bresso, Cologno M. e Sesto S.G..

L'oggetto sociale della MnM SPA prevede la gestione di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Il quadro normativo di riferimento, come meglio esplicitato nel prosieguo, evolutosi recentemente e integratosi con norme sia statali che regionali, prevede la gestione dei servizi , «secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea», recepite con l'articolo 113, comma 5, Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive modifiche, secondo le seguenti modalità:

- d. a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- e. a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- f. a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano».

Inoltre il comma 9 dell'art.49 del Dlgs 5 febbraio 1997, n°22 prevede la gestione integrata del ciclo de i rifiuti a decorrere dalla data di passaggio dal regime Tarsu a quello tariffario: risulta pertanto opportuno delegare ad un unico soggetto tutte le fasi costitutive del ciclo, comprese le attività ora gestite in economia dal Comune (esempio: contratti di servizio, contratti smaltitori, trasformazione tasa-tariffa).

In tale contesto restano in capo al Comune le attività di indirizzo e scelta strategica riguardo al servizio, quali la definizione e approvazione dei regolamenti sul servizio di igiene urbana e sulla applicazione della tariffa, nonché la valutazione e approvazione dei piani finanziari e la definizione elementi tariffari, oltre alla attività di controllo sull'applicazione dei regolamenti e sull'erogazione del servizio.

L'Amministrazione Comunale onde valutare la forma più idonea di gestione, ha affidato alla Multiservizi Nord Milano SPA la consulenza per la predisposizione degli atti tecnici propedeutici al nuovo affidamento del servizio.

Il documento presentato dalla stessa MNM SPA in data 30 dicembre 2003 e successivamente integrato, è stato lo studio di fattibilità per la gestione del servizio di raccolta – trasporto dei rifiuti solidi urbani e pulizia del territorio, che ha tenuto conto della normativa vigente in materia e ha evidenziato gli aspetti economici delle tre ipotesi gestionali percorribili.

Il quadro normativo di riferimento

- In seguito alla modifica del Titolo V° della Parte Seconda della Costituzione, la materia dei rifiuti, ed in particolare quella relativa alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, è disciplinata dal concorso di norme statali e di norme regionali.
- Rientrano tra le prime, l'articolo 113 del Decreto Legislativo n° 267/2000, come modificato dalle Leggi 326/2003 e 350/2003, nonché il Decreto Legislativo n° 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni. Rientra tra le seconde la Legge Regione Lombardia n° 26/2003, con cui si è espressamente abrogata la precedente normativa regionale, anche di livello regolamentare, in tema di rifiuti.
- In ogni caso, il complesso normativo nazionale deve peraltro conformarsi alle regole comunitarie in tema di libera concorrenza, circolazione dei capitali, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento dei vari operatori potenzialmente interessati.
- Le norme di cui all'articolo 113, comma 1), del Decreto Legislativo n° 267/2000 attengono alle «modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali» di rilevanza economica. In quanto disposizioni dettate «a tutela della concorrenza» esse sono di competenza esclusiva statale e sono «inderogabili e integrative delle discipline di settore».
- Le norme regionali, e la rimanente legislazione statale non abrogata da quella regionale, possono di conseguenza attenere alla sola «organizzazione» del servizio.
- Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Decreto Legislativo n° 22/1997 e dell'articolo 15, comma 1, della Legge Regionale n° 26/2003, spetta ai Comuni l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il cui contenuto e le cui modalità vengono stabilite, in parte, dalle norme imperative di legge (statali e regionali), in parte dal contratto di servizio, concluso fra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'affidatario del servizio stesso (articolo 6 della Legge Regionale n° 26/2003 e articolo 113 – comma 11 – del Decreto Legislativo n° 267/2000), sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità preventivamente fissati con regolamento comunale (articolo 21, comma 2, del Decreto Legislativo n° 22/1997).
- L'estensione territoriale del servizio può essere comunale ovvero sovra comunale, a discrezione degli enti locali.
- La Legge Regionale N° 26/2003 (articolo 15, comma 1), inquadra il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati da avviare allo smaltimento e/o al recupero fra i servizi di mera «erogazione», rispetto ai quali esula di conseguenza ogni riferimento alla normativa in tema di gestione delle reti o degli impianti (*si veda al riguardo, la allegata sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, del 17 febbraio 2004 n. 609, che ha considerato la gestione delle cosiddette "piattaforme ecologiche" come non rientrante nella gestione dei rifiuti in senso stretto (ossia raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento) ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 22/1997, non considerando la "piattaforma ecologica" appartenente alla nozione di impianto di smaltimento e/o di recupero del rifiuto*).
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 comma 116 della Legge n. 350/2003 - Legge Finanziaria 2004 – che ha modificato l'articolo 11 comma 1 lettera a) del Decreto Presidente Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, il Comune di Cinisello, a far data dal 1° gennaio 2005, deve passare, per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dal sistema attualmente incentrato sulla TARSU, al sistema tariffario di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo n° 22/1997 e al Decreto Presidente Repubblica 27 aprile 1999 n° 158.
- Stante la vigente normativa statale, alla scadenza degli affidamenti in essere - nella fattispecie, 31 dicembre 2004, salvo proroga di un anno contemplata nel capitolato di gara, a discrezione del Comune di Cinisello - l'ente locale, «secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea», deve conferire l'erogazione del servizio, scegliendo tassativamente tra:
 - d. «società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
 - e. società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
 - f. società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano» (art. 113, comma 5, Decreto Legislativo n° 267/2000).
- Detto ciò, è peraltro opportuno ricordare come l'articolo 113, comma 5 bis, preveda che «le normative di settore» possano stabilire «...criteri di gradualità nella scelta dalla modalità di conferimento del servizio». E che tale gradualità nel passaggio fra differenti forme di gestione del servizio sia implicitamente contemplata dalla Legge Regionale n° 26/2003, laddove prescrive (articolo 2, comma 9, lettera b) che

ciascun servizio venga erogato mantenendo in ogni caso ferma «la regolarità e la continuità della prestazione».

- Quanto alla durata del nuovo affidamento, effettuato con le modalità tassative sopra ricordate, essa, in base alla vigente normativa, sia statale sia regionale, non trova al momento alcun limite massimo di durata.

Confronto tra le ipotesi gestionali e individuazione della forma di gestione

Preliminarmente occorre richiamare i dati del Piano Finanziario, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 119 del 18 dicembre 2003, che per il 2005 prevede una entrata da tariffa di euro 7.420.136,36 più IVA 10% per un totale di euro 8.162.150,00 a fronte di un costo dei servizi previsto, con la trasposizione dei costi dell'attuale appalto aumentato dell'inflazione, ma che in realtà dovrà derivare dall'espletamento della gara, essendo in scadenza l'attuale appalto.

Questa previsione è da ritenersi comunque prudentiale, in quanto l'eventuale gara dovrà prevedere un aumento di costi superiore all'indice ISTAT, infatti il solo costo del personale, per rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, è aumentato nell'ultimo anno più del 9,50%.

Rimandando, per una visione di dettaglio, al richiamato documento della MNM SPA, si evidenziano di seguito le ragioni delle differenze di maggior rilievo tra le diverse ipotesi.

Nella gestione con gara, (lettera a. dell'articolo 113, comma 5, Decreto Legislativo n° 267/2000) l'entrata da tariffa viene prevista in euro 7.286.464,00 più IVA 10% per un totale di euro 8.015.110,40 in quanto il risultato dei costi di gestione evidenzia una diminuzione di alcuni oneri già previsti nel piano finanziario (riduzione dei costi di consulenza, pubblicità, comunicazione).

Il piano finanziario però non prevede la copertura dei costi generali della società per circa euro 250.000,00 corrispondenti alla perdita di esercizio, che dovranno gravare su altre voci di bilancio comunale in qualità di perdita finanziaria di società controllate.

Quindi si ritiene questa ipotesi non significativa, non apportando vantaggi né operativi, né finanziari, rispetto alla gestione in essere.

L'ipotesi di una gestione in economia (lettera c. dell'articolo 113, comma 5, Decreto Legislativo n° 267/2000) del servizio da parte della MNM SPA, presenta un maggiore onere finanziario, da imputarsi alla copertura integrale dei costi di struttura dell'unica società prevista in questa ipotesi, (perdita di gestione sopracitata) e da una diversa impostazione finanziaria dei costi rispetto all'attuale struttura del bilancio comunale.

Questi maggiori oneri comportano la previsione di una entrata da tariffa di euro 8.175.981,00 più IVA 10% per un totale di euro 8.993.579,10

Anche la previsione di una gestione con società di scopo (lettera b. dell'articolo 113, comma 5, Decreto Legislativo n° 267/2000) risulta maggiormente onerosa rispetto all'attuale dotazione finanziaria (predisposizione dell'appalto a cura del Settore Ambiente – Ecologia): infatti l'entrata da tariffa viene prevista in euro 7.979.513,00 più IVA 10% per un totale di euro 8.777.464,30 a fronte dei maggiori costi del servizio per:

- costi del piano industriale
- oneri finanziari derivanti dagli investimenti diretti
- costi generali della società
- IRAP

Ciò premesso va tuttavia evidenziato come i costi previsti dalla gestione con le ultime due ipotesi siano esposti alla cifra massima ipotizzabile, senza tenere conto di economie che la società potrà realizzare in prima fase con la rinegoziazione dei contratti, e successivamente con la razionalizzazione dei servizi, con un ulteriore incremento della raccolta differenziata e con l'avvio dei servizi ai privati e altre attività.

Considerando però che i tempi di realizzazione delle modalità di gestione tramite società, sia di scopo che in economia, non consentono di concludere l'iter amministrativo e organizzativo entro le scadenze contrattuali

(31 dicembre 2004) si rende necessario disegnare un percorso che permetta di mantenere l'obiettivo finale, preceduto da un periodo di transizione di avvio e consolidamento della struttura.

Si è pertanto proceduto, come primo atto, a comunicare la proroga annuale – a tutto il prossimo 31 dicembre 2005 - dei contratti stipulati con l'Impresa Sangalli e con la Cooperativa Vestisolidale, prevista dall'articolo 5 comma 3 del vigente capitolato di appalto per l'espletamento dei servizi di igiene ambientale, in quanto a conclusione delle procedure di approvazione dell'affidamento dei servizi di igiene ambientali a Multiservizi Nord Milano SPA, la stessa avrà bisogno di un idoneo periodo di tempo per dotarsi delle risorse umane, strumentali e finanziarie, atte a raggiungere la completa operatività sul territorio comunale.

Si tratta ora conseguentemente di avviare un percorso che debba concludersi entro il dicembre 2005, per organizzare una struttura autonoma in grado di gestire i citati servizi: il percorso può essere suddiviso in due fasi temporali distinte ma consecutive e unitarie.

La fase iniziale prevede sostanzialmente la attivazione, all'interno della struttura di MNM SPA, di una apposita struttura per la gestione dei servizi ambientali, con una propria connotazione organizzativa e con una contabilità definita all'interno del bilancio aziendale.

La seconda fase prevede la scelta a consolidamento della struttura, di una forma gestionale definita da concertarsi con il socio unico verificando l'ipotesi di gestione "in house" o la possibile costituzione di un nuovo soggetto con l'ingresso nel capitale sociale, comunque in quota minoritaria, di un privato in grado di apportare, oltre al capitale ed eventualmente ai beni strumentali, il know how di settore.

In sintesi il percorso prevede, nella prima fase la cui conclusione è prevista nei primi sei mesi del 2005, che il Comune provveda a:

- affidare la gestione integrata del servizio rifiuti a MNM SPA (servizi + tariffa) con contestuale approvazione del contratto di servizio e del capitolato tecnico
- cedere i contratti SANGALLI, VESTISOLIDALE, recuperatori/smaltitori a MNM SPA
- conferire la proprietà degli immobili a MNM SPA – nella fattispecie la piattaforma ecologica di Via Modigliani, in attesa della conclusione dei lavori di realizzazione della nuova piattaforma di via Petrella;

che la Multiservizi SPA provveda a:

- predisporre la propria sede in idonea struttura immobiliare
- definire le dotazioni di organico, anche avvalendosi di eventuali procedure di distacco funzionale di dipendenti comunali a MNM SPA, in modo da garantire una continuità nella erogazione dei servizi
- rinegoziare i contratti ceduti
- redarre una proposta di Piano Industriale Aziendale
- redarre una proposta di Piano finanziario Tariffa

Successivamente sulla proposta di MNM SPA, il Comune valuterà la proposta di piano industriale ed approverà il relativo piano finanziario 2006-2008 ed i conseguenti criteri per l'applicazione della tariffa, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo 2006 e del pluriennale 2006-2008.

Il piano finanziario per l'anno 2005 sarà invece predisposto dal Comune, quale allegato al bilancio preventivo, e sarà formulato nel rispetto di quanto contenuto nel contratto di servizio e nel capitolato tecnico allegati al presente atto.

Al termine dell'iter amministrativo la MNM SPA sarà in grado di gestire i servizi in essere e provvedere al reperimento delle risorse necessarie mediante la gestione della riscossione della tariffa.

Inoltre nella prima fase l'azienda dovrà consolidare e migliorare i servizi esistenti, iniziare un'operazione di marketing per verificare l'eventuale acquisizione di un parco clienti privati (secondo le indicazioni dell'allegata proposta di capitolato tecnico) ed attivare nuove attività di corredo, esterne al contratto di servizio con il cliente-comune - quali bonifiche terreni, bonifiche ambientali, rimozione e smaltimento amianto, spurgo pozzi e pozzetti, consulenze in campo ambientale - ed anche alcune altre attività integrative - quali facchinaggio per lo sgombero di locali, abitazioni, cantine, uffici, depositi, magazzini, spazzamento di piazzali e cortili - di minore impatto strutturale, ma di facile attivazione sia per il cliente privato che per il pubblico.

Al consolidamento delle capacità gestionali MNM SPA potrà avviare la seconda fase, in accordo con le scelte effettuate di concerto con il socio unico, fermo restando che dal 1 gennaio 2006 tale società dovrà essere totalmente operativa..

Il responsabile del procedimento

F.to Dr.ssa Marina Lucchini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'attuale concessione in essere tra l'Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo e l'Impresa Sangalli Giancarlo & C SRL per la gestione dei servizi di igiene urbana, avvenuta per cessione di ramo aziendale e approvata con Delibera di Giunta Comunale n° 385 del 29 ottobre 2003, andrà a scadere il prossimo 31 dicembre 2004;
- il capitolato di appalto con l'Impresa Sangalli prevede che entro il 30 settembre 2004 l'Amministrazione comunichi l'eventuale richiesta di prosecuzione in proroga dei servizi, per un massimo di dodici (12) mesi;
- di questa facoltà si è avvalsa l'Amministrazione Comunale in data 9 settembre 2004 supportata in questa azione dal parere espresso dallo Studio Orrick di Milano, nostro attuale consulente legale;
- l'attuale concessione in essere con la Cooperativa Vesti e Solidale per la pulizia nei parchi cittadini, scadrà il prossimo 31 dicembre 2004, analogamente al contratto Sangalli da cui discende, con nostra medesima facoltà di proroga annuale al prossimo 31 dicembre 2005, di cui ci si è avvalsi in data 9 settembre 2004;
- l'Amministrazione Comunale ha in essere ulteriori contratti con società di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e assimilati, con scadenze diverse, rinegoziabili di anno in anno;
- l'Amministrazione detiene il 100% del capitale sociale della Multiservizi Nord Milano SPA, il cui oggetto sociale prevede fra l'altro la gestione del ciclo dei rifiuti così come definito dal Decreto Legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni;
- si considera congruo l'affidamento della gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati di cui al Decreto Legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni, per un tempo di 20 anni ai fini economici collegati in particolare agli ammortamenti di mezzi e attrezzature necessarie all'espletamento del servizio stesso;
- l'Amministrazione Comunale è proprietaria di due piattaforme ecologiche per il conferimento di frazioni di rifiuto urbano e assimilato, site in Via Modigliani e in Via Petrella;
- L'Amministrazione Comunale ha approvato, ai sensi dell'articolo 21 comma 2 del Decreto Legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni, con proprio atto di Consiglio n. 38 del 11 maggio 2000, il "Regolamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le raccolte differenziate";

Preso atto che:

- la procedura di concertazione, con le RSU e le OO.SS., previste dal CCNL 1 aprile 1999 è stata regolarmente esperita e si è conclusa con un verbale sottoscritto dalle parti in data 13 aprile 2004,
- sono state esperite le procedure previste dall'art.47 comma 2° della legge 428/90;

Ciò premesso, considerato che:

- in seguito alla modifica del Titolo V° della Parte Seconda della Costituzione, la materia dei rifiuti, ed in particolare quella relativa alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, è disciplinata dal concorso di norme statali e di norme regionali;
- rientrano fra le prime, l'articolo 113 del Decreto Legislativo n. 267/2000, come modificato dalle Leggi n. 326/2003 e n. 350/2003, nonché il Decreto Legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni;
- rientra fra le seconde la Legge Regionale n. 26/2003, con cui si è espressamente abrogata la precedente normativa regionale, anche di livello regolamentare, in tema di rifiuti;
- in ogni caso, il complesso normativo nazionale deve peraltro conformarsi alle regole comunitarie in tema di libera concorrenza, circolazione dei capitali, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento dei vari operatori potenzialmente interessati;

Considerato inoltre che:

- le norme di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo n. 267/2000 attengono alle «modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali» di rilevanza economica, e che, in quanto disposizioni dettate «a tutela della concorrenza», esse sono di competenza esclusiva statale e sono «inderogabili e integrative delle discipline di settore» (articolo 113, comma 1);
- le norme regionali e la rimanente legislazione statale non abrogata da quella regionale, possono di conseguenza attenere alla sola «organizzazione» del servizio;

Visto pertanto che:

- ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Decreto Legislativo n. 22/1997 e dell'articolo 15, comma 1, della Legge Regionale n. 26/2003, spetta ai Comuni l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il contenuto e le modalità di gestione di tale servizio sono stabilite, in parte, da norme imperative di legge (statali e regionali) e in parte dal contratto di servizio, concluso fra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'affidatario del servizio stesso (articolo 6 della Legge Regionale n. 26/2003 e articolo 113 – comma 11 – del Decreto Legislativo n. 267/2000) sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità preventivamente fissati con regolamento comunale (articolo 21, comma 2, del Decreto Legislativo n. 22/1997);
- l'estensione territoriale del servizio può essere comunale ovvero sovra comunale, a discrezione degli enti locali.
- la Legge Regionale n. 26/2003 (articolo 15, comma 1), inquadra il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati da avviare allo smaltimento e/o al recupero fra i servizi di mera «erogazione», rispetto ai quali esula di conseguenza ogni riferimento alla normativa in tema di gestione delle reti o degli impianti;
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 comma 116 della Legge n. 350/2003 - Legge Finanziaria 2004 – che ha modificato l'articolo 11 comma 1 lettera a) del Decreto Presidente Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, il Comune di Cinisello, a far data dal 1° gennaio 2005, deve passare, per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dal sistema attualmente incentrato sulla TARSU, al sistema tariffario di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 22/1997 e al Decreto Presidente Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;
- stante la vigente normativa statale, alla scadenza degli affidamenti in essere l'ente locale, «secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea», deve conferire l'erogazione del servizio, scegliendo tassativamente tra:
 - a) «a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
 - b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
 - c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano» (articolo 113, comma 5, Decreto Legislativo n. 267/00);
- si è proceduto, come primo atto, a comunicare la proroga annuale – a tutto il prossimo 31 dicembre 2005 - dei contratti stipulati con l'Impresa Sangalli e con la Cooperativa Vestisolidale, prevista dall'articolo 5 comma 3 del vigente capitolato di appalto per l'espletamento dei servizi di igiene ambientale, in quanto a conclusione delle procedure di approvazione dell'affidamento dei servizi di igiene ambientali a Multiservizi Nord Milano SPA, la stessa avrà bisogno di un idoneo periodo di tempo per dotarsi delle risorse umane, strumentali e finanziarie, atte a raggiungere la completa operatività sul territorio comunale;

Si richiama inoltre che:

- l'articolo 113, comma 5 bis, prevede che «le normative di settore» possano stabilire «.. criteri di gradualità nella scelta dalla modalità di conferimento del servizio», e che tale gradualità nel passaggio fra differenti forme di gestione del servizio è implicitamente contemplata dalla Legge Regionale n. 26/2003, laddove prescrive - articolo 2, comma 9, lettera b - che ciascun servizio venga erogato mantenendo in ogni caso ferma «la regolarità e la continuità della prestazione»;
- la durata del nuovo affidamento, effettuato con le modalità tassative sopra ricordate, in base alla vigente normativa, sia statale sia regionale, non trova al momento alcun limite massimo di durata;

DELIBERA

1. di affidare, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio e scadenza 31 dicembre 2024, alla Multiservizi Nord Milano SPA, la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati di cui al Decreto Legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come definita dall'allegato contratto di servizio e capitolato tecnico;
2. di approvare il contratto di servizio e il capitolato tecnico di cui al punto precedente;
3. di conferire alla Multiservizi Nord Milano SPA la proprietà della piattaforma ecologica di Via Modigliani con la decorrenza di cui al punto 1., previa perizia e secondo le modalità di cui al Codice Civile;
4. di conferire alla Multiservizi Nord Milano SPA la proprietà della piattaforma ecologica di Via Petrella, a conclusione dei lavori di realizzazione e previa perizia, secondo le modalità di cui al Codice Civile;
5. di cedere, con la decorrenza di cui al punto 1., i contratti attualmente in essere, specificati in premessa, con l'Impresa Sangalli SRL, con la Cooperativa Vestisolidale, e con le aziende di smaltimento e recupero di cui in allegato, previa notifica alle aziende interessate;
6. di autorizzare la cessionaria Multiservizi Nord Milano SPA all'eventuale rinegoziazione dei contratti ceduti, al fine di ottenere il miglior rapporto qualità prezzo;
7. di demandare alla Multiservizi Nord Milano SPA l'individuazione e la proposta, da effettuare entro e non oltre il 31 maggio 2005, di eventuali forme organizzative alla Amministrazione Comunale (socio unico) per la gestione integrata dei rifiuti, comprensiva della proprietà delle piattaforme ecologiche di cui sopra, affinché il Consiglio Comunale possa assumere le delibere di indirizzo in merito;
8. di dare mandato alla Giunta Comunale ed ai rispettivi Settori di competenza per l'esecuzione operativa di quanto previsto nei punti precedenti.

Proposta di
CONTRATTO DI SERVIZIO

tra

Il **Comune di Cinisello Balsamo** (di seguito "il Comune") in persona del Sindaco pro tempore, Angelo Zaninello, nato a, domiciliato per la carica in, legittimato alla stipula del presente atto ai sensi dell'articolo 50 del Decreto Legislativo n° 267/2000, nonché dalla Delibera di Consiglio Comunale n°del

e

la società **Multiservizi Nord Milano SPA** (di seguito "la Società"), con sede in in persona del presidente pro tempore, Stefano Zamponi, nato a Codice Fiscale....., giusta Delibera del Consiglio di Amministrazione n° del, domiciliato per la carica presso la sede della Società.

Articolo 1 – Oggetto del contratto.

Il presente contratto ha per oggetto la gestione del ciclo integrato dei rifiuti inteso come : raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in tutto il territorio del Comune, sulla base delle definizioni e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n° 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alla Legge Regionale 26/2003 e al "Regolamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le raccolte differenziate", adottato con atto di Consiglio n° 38 del 11 maggio 2000 e successive modificazioni (di seguito, "Regolamento comunale").

Ai fini del presente contratto, sono rifiuti urbani:

- f) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- g) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, piazze e spazi pubblici;
- h) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- j) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) e al successivo paragrafo;

sono rifiuti urbani assimilati:

- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), dichiarati assimilati ai rifiuti urbani per qualità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del Decreto Legislativo n° 22/1997, dell'articolo 8 e degli allegati del citato "Regolamento comunale".

fanno parte del territorio comunale:

- le strade e le piazze classificate comunali;
- le strade vicinali classificate di uso pubblico;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico che siano aperte permanentemente senza limiti di sorta;
- le aree adibite a verde pubblico e le rive dei corsi d'acqua superficiali;

Rientra nell'oggetto l'affidamento della determinazione e riscossione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, sulla base delle definizioni e delle disposizioni di cui al D.P.R. n° 158/1999 e successive modificazioni e integrazioni, nonché al "Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani", adottato con atto di Consiglio n° 50 del 25 maggio 2003 e successive modificazioni (di seguito, "Regolamento comunale tariffa").

Il presente contratto ha inoltre per oggetto l'attività di gestione delle piattaforme ecologiche per la raccolta differenziata site nel Comune, rispettivamente in Via Modigliani e in Via Petrella.

Articolo 2 – Durata del contratto.

Il presente contratto di servizio ha durata di anni 2 (due), decorrenti dalla sua data di sottoscrizione.

Il presente contratto è rinnovabile alla scadenza, per un periodo di tempo da concordarsi fra le parti, sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

Il presente contratto è cedibile, ai sensi degli articoli 1406 e seguenti del Codice Civile, a società di scopo dedicata alla gestione del ciclo dei rifiuti, interamente partecipata da Multiservizi Nord Milano SPA, ovvero da essa partecipata in via maggioritaria, il cui partner privato sia stato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica.

Articolo 3 – Obblighi della Società.

Fermi restando gli obblighi attinenti al servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché alla gestione delle piattaforme ecologiche per la raccolta differenziata site nel territorio del Comune, di cui al Regolamento comunale, la società si obbliga ad espletare le attività oggetto del presente contratto, secondo le modalità e le specifiche contenute nell'allegato Capitolato Tecnico, il quale forma parte integrante del presente contratto.

La società si obbliga inoltre:

- a richiesta del Comune, ad effettuare eventuali servizi aggiuntivi di tipo occasionale o di tipo continuativo attinenti, strumentali e/o collegati all'oggetto del presente contratto, concordando di volta in volta con l'Amministrazione le modalità di esecuzione ed il relativo corrispettivo;
- a segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze ed i fatti che possono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio affidato, o che siano comunque utili al fine del rispetto dell'ambiente o della salvaguardia della salute;
- a segnalare immediatamente al Settore Entrate del Comune, con le modalità che lo stesso stabilirà, ogni notizia che le pervenga a seguito dell'attività di controllo, vigilanza e sorveglianza per la riscossione della tariffa, trasmettendo anche ogni atto utile al riguardo, in modo da permettere al Settore stesso di procedere al recupero della Tassa rifiuti dovuta per gli anni di competenza,
- a fornire tempestivamente al Comune, su semplice richiesta, ogni altra documentazione e/o rendicontazione necessaria all'Amministrazione per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, nonché per l'adempimento degli obblighi e per l'esercizio dei diritti derivanti dal presente contratto;
- a sollevare il Comune da ogni responsabilità derivante da eventuali danni causati a persone o cose nell'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, o dal mancato adempimento degli obblighi fissati nel presente contratto e nei relativi allegati;
- a stipulare idonea polizza assicurativa, a copertura dei possibili danni di cui al punto precedente, nonché degli eventuali danni subiti dai propri prestatori di lavoro;
- a predisporre, entro due anni dalla sottoscrizione del presente contratto, una Carta dei Servizi, da sottoporre alla successiva approvazione da parte del Comune;
- ad applicare, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore e tutte le norme di legge vigenti a tutela della sicurezza dei lavoratori;

Fatto salvo il caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, rispetto al cui caso la Società dovrà comunque garantire il rispetto delle norme di cui alla Legge 12 giugno 1990, n°46, in materia di scioperi o nei servizi pubblici essenziali, le attività oggetto del presente contratto non possono essere sospese né abbandonate dalla Società per nessun motivo.

In caso di sospensione o abbandono del servizio non giustificato, il Comune potrà sostituirsi alla Società per l'esecuzione d'ufficio del servizio medesimo, servendosi eventualmente del personale e delle attrezzature della Società stessa, addebitando ad essa ogni onere sostenuto, ferma restando l'eventuale ed ulteriore azione di risarcimento dei danni.

Articolo 4 – Obblighi del Comune.

Per favorire il regolare e corretto svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, il Comune si impegna:

- a non affidare ad altri soggetti, le attività oggetto del presente contratto, per tutto il periodo in cui la Società, o società controllate o collegate ad essa, risultino affidatarie di tali attività, fatto salvo quanto previsto all'ultimo capoverso di cui all'articolo precedente;
- ad assumere presso la Società ogni informazione necessaria, al fine di evitare interruzioni dei servizi affidatili o danneggiamenti dei mezzi di proprietà della stessa, prima di intraprendere lavori e/o altri servizi di competenza dell'Amministrazione comunale;
- a modificare e/o integrare le disposizioni del Regolamento comunale riguardanti le attività oggetto del presente contratto, sentito il parere della Società;
- a fornire alla Società la documentazione o la rendicontazione ad essa necessaria per l'adempimento degli obblighi e per l'esercizio dei diritti derivanti dal presente contratto;
- ad agevolare ogni intervento della Società per l'esecuzione e la gestione di impianti connessi con le attività oggetto del presente contratto;
- a mantenere riservata la documentazione definita tale dalla Società, a qualunque titolo tale documentazione sia stata acquisita.

Articolo 5 – Vigilanza e controlli.

Fermo restando quanto stabilito in materia di vigilanza sul servizio dal Regolamento comunale, l'Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di procedere, tramite i propri uffici competenti, ad ulteriori controlli e verifiche sul livello del servizio reso alle diverse utenze, sullo stato di applicazione del presente contratto e sull'osservanza delle norme stabilite dalla normativa al momento vigente e dal contratto stesso, secondo i tempi e le modalità che riterrà più opportuni, compatibilmente con la necessaria continuità, economicità, efficienza ed efficacia del servizio oggetto di controllo e verifica. A tal fine la Società deve garantire ai Consiglieri Comunali l'inalienabile diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso dei gestori del servizio, ai sensi dell'art.43, comma 2, del Dlgs 267/00.

Qualora, in sede di controllo e/o verifica, si riscontri una gestione dei servizi non corrispondente qualitativamente o quantitativamente ai parametri fissati nel Capitolato Tecnico allegato al presente contratto, oppure emergano inadempienze totali o parziali imputabili alla Società ad altro titolo, il Comune comunica per scritto alla Società l'esito del controllo o della verifica, intimando il ripristino del livello del servizio pattuito ovvero la rimozione delle cause determinate l'inadempienza.

La Società deve ripristinare il livello del servizio pattuito, o rimuovere le cause che hanno determinato l'inadempienza, entro 48 ore dal ricevimento dell'intimazione di cui sopra, fatto salvo eventi straordinari che possono compromettere la salvaguarda delle condizioni igienico-sanitarie, il cui ripristino deve avvenire entro le 24 ore successive alla comunicazione.

Entro il citato termine, la Società può tuttavia motivare le ragioni dell'inadempienza o dell'insufficiente livello quantitativo o qualitativo del servizio reso.

Qualora il Comune non ritenga motivate le ragioni addotte dalla Società, intima ad essa l'immediato adempimento di quanto richiesto in sede di prima intimazione.

Qualora la Società non provveda, essa è tenuta al pagamento di un indennizzo forfetario al Comune nella misura di € 5.000,00 (cinquemila euro) per ogni giorno di durata dell'inadempienza o del livello del servizio al di sotto degli standard pattuiti con modalità meglio dettagliate nel Capitolato Tecnico allegato.

Articolo 6 – Rapporti economici e finanziari.

A far data dalla sottoscrizione del contratto di servizio ed entro il mese di ottobre di ogni anno, la Società predisporrà e presenterà alla Giunta Comunale il piano economico finanziario sulla base del quale la Giunta Comunale provvederà a determinare la tariffa ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto riguarda il Piano Finanziario relativo all'anno 2005 verrà redatto di concerto tra l'Amministrazione Comunale e la Società, nei termini di legge.

La Società, ai sensi dei commi 9 e 13 dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n°22/1997, applicherà la tariffa secondo i parametri ed i criteri determinati dal Comune in apposita deliberazione che verrà adottata di anno in anno in tempo utile per la gestione.

La Società dovrà provvedere alla riscossione della tariffa ai sensi dell'articolo 10 del menzionato D.P.R. 158/99 e successive modificazioni e integrazioni.

Le fatture verranno emesse dalla Società all'utenza con cadenza temporale minimo semestrale e la stessa si impegna a rendicontare al Comune la mancata riscossione per l'eventuale mancato versamento con riferimento agli indigeni stabiliti dai Servizi Sociali del Comune.

Eventuali oneri aggiuntivi, per modifiche di servizio o per variazioni di costo non imputabili alla Società saranno oggetto di revisione del piano economico finanziario, da concordarsi tra le parti, che ne determinerà le modalità di pagamento o copertura finanziaria.

Articolo 7 - Periodo transitorio.

Al fine di consentire il passaggio di gestione, con tempi e metodi tali da non compromettere l'attuale livello di servizio, viene determinato un periodo transitorio della durata di anni uno e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, a far tempo della stipula del presente atto, durante il quale la Società potrà provvedere all'esecuzione dei servizi affidati mediante sub-concessione a terzi o a forme di gestione in collaborazione con le strutture comunali.

In tale senso la società si impegna, nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia dei servizi resi a:

5. rinegoziare i contratti cedute dal Comune, secondo i tempi le modalità e gli effetti di cui alla Delibera del Consiglio Comunale di Cinisello del n°.....;
6. comunicare al Comune eventuali variazioni sostanziali nei nuovi contratti;
7. utilizzare l'evidenza pubblica nella scelta del contraente per i servizi e le forniture, sino a diversa autonoma ipotesi organizzativa;
8. qualora faccia ricorso a forma di gestione in collaborazione con le strutture comunali, riconoscere – con cadenza almeno semestrale - al Comune il rimborso dei costi diretti ed indiretti dallo stesso sostenuti, dietro semplice richiesta del Comune stesso.

Il costo dei servizi affidati a terzi non dovrà in ogni caso superare quello in essere per l'anno corrente o quello eventualmente già programmato per l'anno, o per frazioni d'anno 2005.

Il Comune si impegna a:

4. favorire il passaggio di tutte le informazioni e procedure necessari e richieste dalla Società, con particolare riferimento alla gestione tariffaria;
5. supportare la Società nella gestione della tariffa, per il periodo transitorio "de quo", attraverso il mantenimento dell'attuale servizio di "sportello" e di aggiornamento dati anagrafici;
6. agevolare l'utilizzo, se richiesto, del personale comunale, attualmente in servizio nei settori interessati dall'affidamento, anche mediante forme di distacco funzionale presso la società;

Qualora la decorrenza prevista per il passaggio da regime Tarsu a regime tariffario sia difforme da quella prevista per la cessione dei contratti del ciclo dei rifiuti a MNM SPA, rimanendo pertanto in capo al comune la riscossione della Tassa rifiuti, si provvederà all'erogazione di tre anticipazioni/anno e di un conguaglio, in funzione del bilancio preventivo e consuntivo presentati dall'azienda relativamente al servizio affidato.

La gestione del periodo transitorio dovrà essere oggetto di apposito e separato accordo tra le parti.

Articolo 8 – Controversie.

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra il Comune e la Società, con riferimento all'osservanza, all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto, nonché con riferimento all'esercizio della attività oggetto del presente contratto e dei relativi allegati, saranno risolte a mezzo di un collegio arbitrale, composto da tre membri.

Un componente di detto collegio sarà nominato dal Sindaco del Comune, uno dalla Società e un terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra le parti o, in difetto, dal Consiglio Comunale di Cinisello con la maggioranza dei 2/3 dei propri membri.

Il collegio arbitrale emetterà giudizio a norma di legge e deciderà anche in merito al riparto delle spese di giudizio.

Articolo 9 – Spese e registrazione.

Tutte le spese concernenti il presente contratto sono ripartite in quote paritetiche fra la Società e il Comune.

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata, sarà registrato in caso d'uso a richiesta delle parti, con spese ripartite secondo le proporzioni di cui al precedente capoverso.

Cinisello Balsamo, lì.....

PROPOSTA DI CAPITOLATO TECNICO, ALLEGATO AL CONTRATTO DI SERVIZIO

Articolo 1 : modalità di espletamento dei servizi

I servizi inerenti la gestione dei rifiuti urbani, attualmente svolti dalla Concessionaria Sangalli Spa e dalla Cooperativa Vesti Solidale, questa in virtù della Delibera di Giunta Comunale n° 170 del 29 maggio 2002, dovranno essere espletati secondo le modalità e le specifiche contenute nel vigente capitolato di appalto, approvato dalla Giunta Comunale con proprio atto n° 110 del 24 marzo 1999.

Le modalità elencate di seguito, qualora differenti, devono pertanto intendersi migliorative e/o integrative rispetto a quelle sopraindividuate.

Articolo 2: raccolta del rifiuto indifferenziato

La Multiservizi Nord Milano SPA, di seguito denominata "Società", rispetto alle modalità vigenti che prevedono una frequenza di raccolta bisettimanale - quotidiana per quartieri ad alta densità abitativa - qualora alcune utenze domestiche e non domestiche ne facciano espressa richiesta, potrà aumentare le frequenze di raccolta. A tariffa avviata, la Società potrà determinare a carico dei richiedenti, il costo aggiuntivo per il potenziamento del servizio, determinando un canone annuo forfetario, per l'aumento delle frequenze di raccolta.

Modalità vigenti	Modalità proposte
Tutte le utenze: frequenza bisettimanale	Tutte le utenze: <ul style="list-style-type: none">• frequenza bisettimanale• canone annuo forfetario, a fronte di richieste di aumento delle frequenze di raccolta
Quartieri ad alta densità abitativa: frequenza giornaliera	Quartieri ad alta densità abitativa: frequenza giornaliera

Stato attuale dei mezzi e del personale

Mezzi	Numero	Personale
Compattatori posteriori	5	5
Mezzi a vasca	6	6
Porter	2	2

Articolo 3: raccolta della frazione organica

La Società rispetto alle vigenti modalità di raccolta che prevedono frequenza bisettimanale o quotidiana, a seconda che si intervenga su utenze domestiche o non domestiche, potrà utilmente aumentare le frequenze estive di raccolta nei condomini, con passaggio tri-settimanale nei mesi di giugno – luglio – agosto. La Società potrà, in analogia con l'articolo 2, potrà proporre un potenziamento del servizio, su richiesta delle utenze, determinando un canone annuo forfetario, per l'aumento delle frequenze di raccolta.

Modalità vigenti	Modalità proposte
Utenze domestiche: frequenza bisettimanale	Utenze domestiche: <ul style="list-style-type: none">• frequenza bisettimanale• frequenza trisettimanale nel periodo estivo giugno – agosto• canone annuo forfetario, a fronte di richieste

	di aumento delle frequenze di raccolta, nel periodo settembre – maggio.
Utenze non domestiche: frequenza giornaliera	Utenze non domestiche: frequenza giornaliera

Stato attuale dei mezzi e del personale

Mezzi	Numero	Personale
Compattatori posteriori	1	2
Mezzi a vasca	5	5

Articolo 4: raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti e dei residui vegetali

La Società rispetto alle vigenti modalità di raccolta che prevedono per le sole utenze domestiche, una frequenza trisettimanale con prenotazione telefonica, potrà estendere questo servizio alle utenze non domestiche, con un tariffario che preveda un costo/ritiro o un costo/pezzo.

Il costo del servizio di ritiro del verde, potrà essere parzialmente remunerato attraverso la vendita alle utenze interessate, di sacchetti in mater – bi, appositamente studiati per la raccolta degli sfalci.

La Società potrà affidare a Cooperative Sociali la gestione di queste due raccolte a domicilio, in forza della Legge n° 381 dell'8 novembre 1991, attivando eventuali collaborazioni tra le realtà locali già presenti e quelle esterne che collaborano da tempo con l'Amministrazione Comunale.

Modalità vigenti	Modalità proposte
Utenze domestiche: frequenza trisettimanale per i rifiuti ingombranti	Utenze domestiche: frequenza trisettimanale per i rifiuti ingombranti
Utenze domestiche: frequenza trisettimanale per il verde	Utenze domestiche: frequenza trisettimanale per il verde
Utenze non domestiche: servizio non previsto per ingombranti e verde	Utenze non domestiche: introduzione di un servizio a pagamento, con un tariffario che preveda un costo/ritiro o un costo/pezzo.
Servizio svolto da: Concessionaria	Servizio svolto da: Cooperativa Sociale

Stato attuale dei mezzi e del personale

Mezzi	Numero	Personale
Mezzo a pianale	1	2

Articolo 5: raccolta carta e cartone

La Società potrà mantenere l'attuale raccolta separata carta/cartone, introdotta dalla concessionaria Sangalli SRL a gennaio 2004, con potenziamento delle raccolte a pagamento, dedicate alle grandi utenze.

Modalità vigenti	Modalità proposte
Tutte le utenze: raccolta separata carta e cartone	Tutte le utenze: raccolta separata carta e cartone
Utenze domestiche: frequenza bisettimanale	Utenze domestiche: frequenza bisettimanale
Scuole: frequenza bisettimanale	Scuole: frequenza bisettimanale
Utenze non domestiche: frequenza bisettimanale	Utenze non domestiche: frequenza bisettimanale
Grandi utenze: servizi dedicati, a pagamento, come da Delibera di Giunta n° 24 del 30/1/2002 e da DD n° 332 del 5/3/2003	Grandi utenze: potenziamento dei servizi dedicati, a pagamento

Stato attuale dei mezzi e del personale (utilizzo anche per raccolta plastica)

Mezzi	Numero	Personale
Compattatori posteriori	5	5
Porter	4	4
Mezzi a vasca	1	0,5

Articolo 6: raccolta vetro – alluminio – banda stagnata

La Società, al fine di migliorare il grado di qualità del materiale raccolto, sostituirà gli attuali mezzi di raccolta a compattazione, con mezzi di raccolta a vasca, consentendo una riduzione della frantumazione del vetro e un più agevole controllo qualitativo del rifiuto, da parte degli operatori addetti a questa raccolta.

La Società potrà prevedere nel medio periodo, la creazione di una linea di pre - selezione del rifiuto raccolto vetro/lattine, presso l'area di Via Petrella, al fine di una sua ulteriore valorizzazione.

Modalità vigenti	Modalità proposte
Utenze domestiche e scuole: frequenza settimanale	Utenze domestiche e scuole: frequenza settimanale
Utenze non domestiche: frequenza bisettimanale	Utenze non domestiche: frequenza bisettimanale
Mezzi di raccolta: a compattazione	Mezzi di raccolta: a vasca
Selezione vetro – alluminio – banda stagnata: presso impianto di terzi	Selezione vetro – alluminio – banda stagnata: presso la piattaforma comunale di Via Petrella

Stato attuale dei mezzi e del personale

Mezzi	Numero	Personale
Mini compattatore	1	1
Porter	1	1
Mezzo a vasca	1	1

Articolo 7: raccolta imballaggi in plastica

Modalità vigenti	Modalità proposte
Utenze domestiche e non domestiche: frequenza bisettimanale	Utenze domestiche e non domestiche: frequenza bisettimanale

La Società potrà valutare, in alternativa alla linea di selezione descritta al precedente articolo 6, l'inserimento delle lattine in alluminio e degli imballaggi in acciaio (banda stagnata) all'interno del sacco giallo, trasformando in questo senso la raccolta del vetro da multimateriale a monomateriale e la raccolta della plastica da monomateriale a multimateriale.

I vantaggi di questa nuova raccolta potrebbero essere i seguenti:

- migliorare la qualità del vetro, tramite una raccolta che tornerebbe a monomateriale
- raccogliere in un unico sacco tre tipologie di rifiuto "leggero"
- introitare i relativi proventi, dal Consorzio Nazionale Acciaio
- essendo l'attuale sacco giallo già oggetto di selezione preliminare, l'aggiunta di due rifiuti non comporterebbe ulteriori costi aggiuntivi di selezione.

Stato attuale dei mezzi e del personale (vedi raccolta carta e cartone)

Articolo 8: raccolta rifiuti urbani pericolosi, apparecchiature elettroniche e oli vegetali

La Società potrà affidare il servizio di raccolta di pile, farmaci, oli vegetali, alle cooperative sociali, come già evidenziato nel capitolo "raccolta rifiuti ingombranti e verde a domicilio".

La Società utilizzerà la nuova piattaforma di Via Petrella, per incrementare la funzionalità di queste raccolte cosiddette "di nicchia", estendendo la raccolta a domicilio delle cartucce toner – gestita attualmente dalla Cooperativa Vestisolidale di Milano – alle apparecchiature elettroniche, in relazione alla nuova normativa comunitaria in materia di recupero delle stesse (Direttiva Comunitaria 96/2002 del 27 gennaio 2003).

La Società potrà determinare in regime di tariffa, un elenco prezzi che preveda un costo/ritiro o un costo/pezzo. La raccolta tramite Ecomobile, di queste tipologie di rifiuto, potrà essere abolita o ridimensionata, in funzione di quanto sopra proposto.

Modalità vigenti	Modalità proposte
Ecomobile: frequenza mensile	Ecomobile: abolizione o frequenza da rivedere
Pile e batterie: frequenza mensile	Pile e batterie: frequenza mensile
Farmaci: frequenza quindicinale	Farmaci: frequenza quindicinale
Oli vegetali: frequenza mensile	Oli vegetali: frequenza mensile
Apparecchiature elettroniche: <ul style="list-style-type: none"> utenze domestiche: raccolta a domicilio su chiamata o conferimento in piattaforma utenze non domestiche: conferimento in piattaforma 	Apparecchiature elettroniche: <ul style="list-style-type: none"> utenze domestiche: raccolta a domicilio su chiamata o conferimento in piattaforma utenze non domestiche: raccolta a domicilio su chiamata o conferimento in piattaforma
Cartucce toner: <ul style="list-style-type: none"> scuole e uffici pubblici: frequenza mensile piattaforma comunale: svuotamento mensile dei contenitori utenze non domestiche: frequenza concordata con il cliente 	Cartucce toner: <ul style="list-style-type: none"> scuole e uffici pubblici: frequenza mensile piattaforma comunale: svuotamento mensile dei contenitori utenze non domestiche: frequenza concordata con il cliente

Stato attuale dei mezzi e del personale

Mezzi	Numero	Personale
Porter per Ecomobile	1	1 utilizzato una settimana/mese
Porter per pile/farmaci	1	1 utilizzato quindicinalmente
Porter con cisterna per oli vegetali	1	1 utilizzato mensilmente

Articolo 9: vendita/distribuzione sacchi

La Società potrà istituire la vendita a prezzo calmierato, dei sacchi in uso per le raccolte domiciliari (giallo, trasparente, mater-bi) o in alternativa la distribuzione annuale dei sacchi con contestuale addebito nella fattura relativa alla Tariffa di Igiene Ambientale.

Articolo 10: contenitori in servizio e loro manutenzione

Modalità vigenti	Modalità proposte
Rifiuto indifferenziato	Rifiuto indifferenziato

<ul style="list-style-type: none"> • contenitori da 1700 litri: solo all'interno delle pertinenze private • sacchi trasparenti da 100 litri: raccolta prevalente sul territorio comunale <p>Rifiuto indifferenziato</p> <ul style="list-style-type: none"> • contenitori da 660 litri: per la sola raccolta ai tre cimiteri comunali • manutenzione contenitori: a carico della Concessionaria • sostituzione contenitori non più utilizzabili: non prevista 	<ul style="list-style-type: none"> • contenitori da 1700 litri: valutare il passaggio a una raccolta solo a sacchi • sacchi trasparenti da 100 litri: raccolta prevalente sul territorio comunale <p>Rifiuto indifferenziato</p> <ul style="list-style-type: none"> • contenitori da 660 litri: per la sola raccolta ai tre cimiteri comunali • manutenzione contenitori: a carico di Multiservizi SPA • sostituzione contenitori danneggiati: qualora si confermi la raccolta mista contenitori/sacchi, l'acquisto del contenitore è a carico dell'utenza richiedente
---	---

<p>Umido, vetro e carta</p> <ul style="list-style-type: none"> • contenitori da 6,5 litri per la raccolta dell'umido • contenitori da 30 litri per le raccolte dell'umido e del vetro: fino a tre famiglie • contenitori da 120 litri per la raccolta dell'umido • contenitori da 240 litri per l'umido, il vetro e la carta 	<p>Umido, vetro e carta</p> <ul style="list-style-type: none"> • contenitori da 6,5 litri per la raccolta dell'umido • contenitori da 30 litri per le raccolte dell'umido e del vetro: fino a tre famiglie • contenitori da 120 litri per la raccolta dell'umido • contenitori da 240 litri per l'umido, il vetro e la carta • valutare l'introduzione di un contenitore per la carta, nelle utenze fino a tre famiglie, di volumetria inferiore agli attuali 240 litri
--	--

La Società provvederà a creare un elenco aggiornato per singola utenza - domestica e non domestica - dei contenitori attualmente presenti, sia perchè il passaggio a una raccolta a sacchi potrebbe comportare un sistema di pagamento a vuotatura, sia per ottimizzare la gestione degli acquisti/sostituzioni/manutenzioni dei cassonetti e bidoncini.

Il censimento potrebbe inoltre essere utilizzato dalla Società, per la creazione di una mappa dei siti cittadini di conferimento, attraverso l'utilizzo del sistema GPS di identificazione, previo alloggiamento negli attuali contenitori di un micro chip e utilizzando un dispositivo di trasposizione dati (transponder) sui mezzi di raccolta.

Questo sistema consentirebbe alla Società:

- una perfetta gestibilità del parco contenitori
- una programmabilità del servizio stesso con ottimizzazione del parco mezzi
- l'acquisizione in tempo reale di dati utilizzabili per rispondere ai quesiti delle utenze servite
- l'acquisizione di dati utilizzabili per progettare variazioni dei servizi o loro implementazioni.

Articolo 11: pulizia meccanizzata e manuale

La Società, partendo dal mantenimento del servizio di spazzamento meccanico "spinto" con definitiva eliminazione dei percorsi protetti dal divieto di sosta, introdotto dalla attuale Concessionaria Sangalli SRL, potrà potenziare il numero di spazzatrici presenti, così da garantire in tutte le zone della Città, maggiori frequenze di pulizia ed un più elevato standard qualitativo.

Per quanto riguarda la pulizia manuale delle strade e quella dei parchi e dei giardini, la Società potrà ampliare l'attuale collaborazione con le cooperative sociali, affidando alle stesse l'intero servizio di pulizia manuale.

Modalità vigenti	Modalità proposte
Piazza Gramsci: frequenza quotidiana, compresa domenica	Piazza Gramsci: frequenza quotidiana, compresa domenica, con più passaggi giornalieri
Pulizia meccanizzata: frequenza bisettimanale con soffiatori e spazzatrice	Pulizia meccanizzata: frequenza bisettimanale con soffiatori e spazzatrice
Pulizia parcheggi: frequenza settimanale	Pulizia parcheggi: frequenza settimanale
Pulizia manuale: <ul style="list-style-type: none"> • frequenza bisettimanale contestuale alla pulizia meccanizzata • operatori della Concessionaria 	Pulizia manuale: <ul style="list-style-type: none"> • frequenza bisettimanale contestuale alla pulizia meccanizzata • operatori di Cooperative Sociali
Operatore di quartiere: un operatore per ogni circoscrizione, da lunedì a sabato	Operatore di quartiere: figura da rivedere per la riduzione a tre delle attuali cinque circoscrizioni (ipotesi di due operatori per ogni nuova circoscrizione)
Mezzi utilizzati: quattro spazzatrici	Mezzi utilizzati: eventuale aumento delle spazzatrici in servizio
Pulizia parchi e giardini: 54 aree in gestione alla Cooperativa Vestisolidale	Pulizia parchi e giardini: estensione della collaborazione a tutte le nuove aree verdi
	Aiuole e/o spazi verdi sui marciapiedi, spartitraffico dotati di verde: valutare il loro inserimento nel servizio di pulizia dei parchi/giardini o in quello della pulizia manuale/meccanizzata

Stato attuale dei mezzi e del personale

Mezzi	Numero	Personale
Spazzatrici	4	
Mini spazzatrici	2	
Motocarri	20	
		24

Articolo 12: piattaforme ecologiche.

La Società, dovrà considerare i seguenti aspetti tecnici e operativi, in relazione alle modalità di utilizzo delle due piattaforme comunali.

Immobile di Via Petrella

Questo impianto, oltre a diventare sede operativa della Società (compilazione dei formulari di trasporto, tenuta dei registri di carico e scarico, effettuazione delle pesate sui mezzi di raccolta in ingresso e in uscita) consentirebbe l'estensione dei servizi alla clientela privata, mediante conferimento diretto o come terminale della raccolta a domicilio presso utenze convenzionate.

La Società potrà prevedere anche un suo ampliamento, con attivazione di alcune attività di trattamento/recupero, dei rifiuti conferiti:

- trasferimento veicolare ed eventuale compattazione dei rifiuti raccolti;
- confezionamento di vari materiali provenienti da microraccolte;
- noleggio contenitori, trasporto, smaltimento di limitate quantità di rifiuti inerti, provenienti da ristrutturazioni e demolizioni;
- riduzione volumetrica mediante triturazione, di verde - legno - pneumatici, al fine di ridurre i costi di trasporto e stoccaggio;
- parziale smontaggio di apparecchiature elettriche/elettroniche;
- selezione del vetro e dei metalli;
- selezione dei rifiuti assimilati di provenienza non domestica.

Immobile di Via Modigliani

La Società, mantenendo l'attuale separazione piattaforma – centro servizi, potrà opportunamente prevedere la parziale trasformazione del centro servizi in propria sede legale – amministrativa e con l'attivazione del servizio di riscossione della tariffa, potrà adibirla a uffici aperti al pubblico.

Attrezzature	Mezzi	Personale
15 cassoni scarrabili	3	6

Articolo 13: raccolta rifiuti assimilati agli urbani

La Società dovrà caratterizzarsi quale erogatrice di servizi di “gestione rifiuti” alle utenze non domestiche del territorio, intesi come raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi.

L'estensione dei circuiti di raccolta in essere e l'attivazione di nuovi servizi a terzi, anche all'esterno del territorio comunale, potranno consentire a parità di dotazione strutturale, un incremento dei ricavi, destinati conseguentemente alla riduzione dei costi da coprire con l'introduzione della tariffa.

La Società potrà inoltre offrire ai clienti privati, utilizzando vantaggiosamente la figura di nuova azienda comunale, che gestisce l'intero ciclo del rifiuto:

- la certificazione ISO
- la gestione amministrativa del ciclo dei rifiuti (compilazione dei formulari di trasporto, tenuta dei registri di carico e scarico, compilazione del Modello Unico Ambientale, cura delle procedure autorizzative)
- la progettazione di servizi di raccolta aziendale (rifiuterie e raccolte differenziate interne)
- il continuo aggiornamento in ordine alla normativa vigente e ai conseguenti adempimenti

La Società potrà infine arricchire il “full service” al cliente, tramite un sistema di continuo interscambio che preveda la trasmissione di e-mail, pubblicazioni, bollettini e l'organizzazione di corsi, seminari e convegni.

La Società e l'Amministrazione Comunale, valuteranno congiuntamente l'eventuale possibilità di modificare i vigenti criteri di assimilazione, approvati con Delibera di Consiglio Comunale n°63 del 21 maggio 1998, così da ridurre le tipologie di rifiuto assimilato e/o introdurre un limite massimo di produzione di rifiuto assimilabile; tale eventuale modifica verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

L'introduzione dei nuovi criteri di assimilazione, potrebbe comportare una riduzione dei costi tariffati alle utenze domestiche e un ampliamento del numero di utenze non domestiche che potrebbero avvalersi dei servizi a terzi gestiti dalla Multiservizi Nord Milano SPA.

Articolo 14: servizi di raccolta dedicati

La Società garantirà il mantenimento dei seguenti servizi di raccolta dedicati.

Utenza	Attrezzature	Tipologia di rifiuto
Ospedale Bassini	uno scarrabile compattatore	secco indifferenziato
Cimitero comunale	uno scarrabile compattatore	corone cimiteriali
Magazzino comunale di Via Petrella	tre scarrabili non compattatori	legno, macerie, ingombranti

Articolo 15 : obiettivi di qualità

La Società nell'espletamento dei servizi dovrà tendere ai seguenti obiettivi di qualità:

- raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata indicate dall'articolo 23 della Legge Regionale n°26 del 12 dicembre 2003
- ricerca di siti di conferimento e smaltimento, nel rispetto dei requisiti di economicità, vicinanza e garanzia dell'effettivo recupero del materiale, come previsto dagli articoli 4, 5 e 21 del Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997 e dall'articolo 14 della Legge Regionale n° 26/2003
- approvvigionamento di beni tramite prodotti provenienti da riciclaggio, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della Legge Regionale n°26/2003
- utilizzo di mezzi di servizio, caratterizzati da ridotte emissioni, per limitare l'impatto ambientale

Articolo 16: attività integrative

La Società verificherà, dopo l'avvio dei servizi elencati in questo capitolato, la possibilità di attivare ulteriori settori di intervento, sempre nell'ambito della gestione dei rifiuti, quali:

- bonifiche di terreni inquinati
- bonifiche ambientali di siti contaminati
- rimozione e smaltimento dell'amianto contenuto nei manufatti in eternit
- spurgo pozzi e pozzetti
- consulenze in campo ambientale

Ulteriori attività, di facile attivazione, dedicate ai clienti pubblici e privati, potrebbero essere:

- facchinaggio per lo sgombero di locali, abitazioni, cantine, uffici, depositi, magazzini
- spazzamento di piazzali e cortili privati
- eliminazione di scritte e di graffiti
- deaffissione manifesti
- derattizzazioni, disinfestazioni, disinfestazioni

Il Presidente
F.to LUCIANO FASANO

Il Segretario Generale
F.to PIERO ANDREA ARENA

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza

__24/12/2004__

Cinisello Balsamo, __24/12/2004__

Il Segretario Generale
F.to PIERO ANDREA ARENA

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cinisello Balsamo, _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.

Cinisello Balsamo, __4/01/2005__

Il Segretario Generale

Pubblicata all’Albo Pretorio

dal __24/12/2004__ al __8/01/2005__

Cinisello Balsamo, _____

Visto: Il Segretario Generale